

C12688 - ITALGAS/2I RETE GAS

Provvedimento n. 31476

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Italgas S.p.A. del 20 novembre 2024;

VISTE le osservazioni della Advanced Capital Soc. Particolo Quote e Azioni del 25 novembre 2024, di ASSOGAS - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici, della società ACEA S.p.A., della società Ascopiave S.p.A., pervenute il 28 novembre 2024, della società Hera S.p.A., pervenuta il 29 novembre 2024, di ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine del 3 dicembre 2024;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, n. 31413, con la quale è stato avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, il procedimento nei confronti delle società Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.;

VISTE le richieste di partecipazione al procedimento presentate successivamente all'avvio del procedimento dalle società ACEA S.p.A., Ascopiave S.p.A., AGSM AIM S.p.A. e Erogasmet S.p.A., dall'Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici (di seguito, "ASSOGAS") e dalla Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine - (di seguito, "ANIMA") e in tutti i casi accolte;

VISTA la comunicazione del 30 gennaio 2025, successivamente integrata in data 13 febbraio 2025, con cui Italgas S.p.A. ha presentato una proposta di rimedi volti a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel citato provvedimento di avvio del procedimento del 17 dicembre 2024;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 20 febbraio 2025;

VISTA le rinuncia allo svolgimento dell'audizione finale innanzi al Collegio pervenuta da parte di Italgas S.p.A. in data 25 febbraio 2025;

VISTE le memorie di Erogasmet S.p.A. e ACEA S.p.A. del 26 febbraio 2025 e di Italgas S.p.A., AGSM AIM S.p.A., Ascopiave S.p.A., ASSOGAS e ANIMA del 27 febbraio 2025;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1.1 Le Parti notificanti

1. Italgas S.p.A. (di seguito, "Italgas" o "Gruppo Italgas") è una società *holding* italiana attiva principalmente in Italia (nonché, in misura minore, in Grecia) nel settore della distribuzione del gas naturale per usi civili e industriali, in numerosi ambiti territoriali corrispondenti alle aree di concessione a essa aggiudicate¹. Italgas opera altresì nel settore idrico in qualità di distributore del servizio idrico in cinque comuni campani (Caserta, Baia e Latina, Casaluce, Galluccio e Roccaromana) attraverso Nepta S.p.A. (di seguito, "Nepta") e, indirettamente, attraverso Acqua Campania S.p.A., controllata dalla stessa Nepta, quale gestore all'ingrosso del servizio idrico sempre in Campania (Napoli e Caserta). Italgas inoltre detiene indirettamente il controllo congiunto di Sicilacque S.p.A., concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione di acqua nella regione Sicilia, e di Acqualatina S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nell'ATO 4-Lazio meridionale. Il Gruppo Italgas è altresì attivo in misura minore nel settore dell'efficiamento energetico², della produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili³ e nel settore dell'*information technology*⁴. Italgas è quotata presso il mercato *Euronext Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è controllata direttamente da CDP Reti S.p.A. (di seguito, "CDP Reti") e indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP" e insieme alle società da essa direttamente o indirettamente controllate,

¹ [Per il tramite delle controllate Italgas Reti S.p.A., Medea S.p.A., Metano S. Angelo Lodigiano S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. Nel formulario, Italgas aveva anche affermato di controllare congiuntamente la società Umbria Distribuzione Gas S.p.A. Con una successiva breve comunicazione (vd. doc. 13), Italgas ha poi informato l'Autorità di ritenere di avere perso il controllo di tale società. Sul punto cfr. *infra*.]

² [Per il tramite di Geoside S.p.A.]

³ [Sempre per il tramite di Geoside S.p.A.]

⁴ [Per il tramite di Bludigit S.p.A.]

“gruppo CDP”)⁵. Nel corso del 2023, il gruppo CDP, di cui è parte Italgas, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [30-40]* miliardi di euro, di cui circa [20-30] miliardi di euro in Italia.

2. 2i Rete Gas S.p.A. è una società attiva, con l’omonimo gruppo costituito anche dalle sue controllate (indicato di seguito anche come “2iRG” o “target” e congiuntamente con Italgas, le “Parti”), principalmente nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi civili e industriali in vari ambiti territoriali corrispondenti alle aree di concessione a esso aggiudicate⁶. 2iRG è inoltre attiva - in maniera trascurabile e tramite due soli impianti fotovoltaici siti nella macro-regione Sud - nella produzione di energia elettrica primariamente a fini di autoconsumo. 2iRG infine controlla, congiuntamente, 2i Servizi Energetici S.r.l., società limitatamente attiva nel settore dell’efficientamento energetico. 2iRG ha realizzato nel 2023 un fatturato mondiale pari a circa [1-2] miliardi di euro, realizzati interamente in Italia.

1.2 I terzi intervenienti

3. ACEA S.p.A. (di seguito, “ACEA”) è una società *multiutility* a capo dell’omonimo gruppo societario (di seguito, “Gruppo ACEA”), attivo nei settori energetici, nel settore idrico, nell’illuminazione pubblica e nei servizi ambientali. Per quanto di diretto interesse per il procedimento istruttorio ACEA è attiva, per il tramite di società controllate, nel settore della distribuzione del gas naturale in particolare nelle Regioni Abruzzo e Umbria.

4. AGSM AIM S.p.A. (di seguito, “AGSM AIM”) è la società *holding* del gruppo *multiutility* AGSM AIM, attivo tra le altre cose, anche per il tramite di una società controllata, nel settore della distribuzione del gas naturale, con presenza concentrata nel Nord-Ovest (Veneto).

5. Ascopiave S.p.A. (di seguito, “Ascopiave”) è la società *holding* del gruppo Ascopiave attivo tra le altre cose, per il tramite delle società controllate, nel settore della distribuzione del gas naturale, con presenza concentrata nell’area settentrionale del Paese (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte).

6. Erogasmet S.p.A. (di seguito, “Erogasmet”) è una società attiva, anche per il tramite di una società controllata, nel settore della distribuzione del gas naturale, con presenza soprattutto nell’area Centro-Nord (Lazio, Umbria, Lombardia, Piemonte) e a Sud in Molise e Basilicata.

7. L’Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici (di seguito, “ASSOGAS”) è un’associazione di settore che opera per promuovere e tutelare gli interessi delle imprese che operano nel comparto del gas. ASSO GAS conta circa 60 aziende associate, di dimensioni medie o piccole, con presenza su tutto il territorio nazionale, sebbene maggiormente concentrata nell’area Centro-Nord del Paese.

8. La Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine – (“ANIMA”) è una federazione rappresentativa di operatori e associazioni portatrice di interessi diffusi a tutela delle imprese attive a livello nazionale nel settore della meccanica. Per quanto di diretto interesse per il procedimento istruttorio, ANIMA rappresenta anche operatori e associazioni attivi in mercati verticalmente collegati a quello della distribuzione del gas, ad esempio attivi nella progettazione, produzione, fornitura e manutenzione dei contatori gas.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

9. L’operazione di concentrazione notificata consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di 2iRG (e, indirettamente, delle sue controllate) da parte di Italgas (di seguito, “Operazione”).

10. Il perfezionamento dell’Operazione è sospensivamente condizionato, tra l’altro, all’ottenimento delle autorizzazioni da parte (i) di codesta Autorità, [omissis].

11. Il Contratto di Compravendita sottoscritto tra le Parti prevede anche obblighi di non concorrenza e non sollecitazione efficaci per un periodo di 2 anni a far data dal completamento dell’Operazione, in capo ai soggetti venditori⁷.

⁵ [Più in particolare, CDP Reti detiene azioni rappresentative del 25,977% del capitale sociale di Italgas. CDP Reti è, a sua volta, controllata esclusivamente da CDP, che detiene il 59,10% della società. CDP è una società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze (82,77%). La restante parte del capitale sociale di CDP è distribuita tra diverse fondazioni bancarie (15,93%) - nessuna delle quali detiene una quota dello stesso superiore o uguale al 3% - e azioni proprie (1,3%).]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

⁶ [Per il tramite, oltre che della stessa 2i Rete Gas S.p.A., delle società controllate Cilento Reti Gas S.r.l. (di cui 2iRG detiene il controllo congiunto) e 2i Rete Dati S.r.l. (di cui 2iRG detiene il controllo esclusivo).]

⁷ [Più in particolare, i venditori si impegnano - per se stessi, per le rispettive controllate, e con riferimento ai territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Ellenica - ad astenersi, direttamente o indirettamente e/o a qualsiasi titolo: [omissis].]

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. L'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente in Italia nell'ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

13. Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione che si accompagnano all'Operazione possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della stessa e a essa necessarie⁸. In particolare, il patto di non concorrenza può considerarsi accessorio alla presente operazione nella misura in cui sia limitato ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non ecceda la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, posto che Italgas già opera nel mercato della distribuzione del gas.

IV. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

14. A seguito della notifica dell'Operazione da parte di Italgas il 20 novembre 2024⁹, e successivamente alla pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità del relativo avviso, alcuni soggetti hanno presentato osservazioni in merito alla stessa. Trattasi in particolare delle osservazioni di Advanced Capital Soc. Particolo Quote e Azioni, pervenute il 25 novembre 2024, di ASSOGAS - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici, pervenute il 28 novembre 2024, della società ACEA S.p.A., pervenute il 28 novembre 2024, della società Ascopiave S.p.A., pervenute il 28 novembre 2024, della società Hera S.p.A., pervenute il 29 novembre 2024, e di ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine, pervenute il 3 dicembre 2024¹⁰.

15. Sono state in seguito richieste, con comunicazione inviata il 2 dicembre 2024, informazioni all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA")¹¹, che le ha riscontrate con comunicazione pervenuta il successivo 3 dicembre 2024¹².

16. Il 17 dicembre 2024 l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 287/1990, l'istruttoria, nei confronti di Italgas e 2iRG, ritenendo che l'Operazione potesse essere suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati delle gare future per il servizio di distribuzione del gas naturale nei seguenti sessantacinque Ambiti Territoriali Minimi (di seguito, "ATEM"): Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Milano 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa, Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbanco-Cusio-Ossola¹³.

17. A seguito dell'avvio dell'istruttoria, hanno richiesto di partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/1998, come già menzionato, le società attive nel settore della distribuzione del gas ACEA, Ascopiave, AGSM AIM e Erogasmet, l'Associazione ASSOGAS e la Federazione ANIMA¹⁴. Tali richieste sono state accolte¹⁵.

18. Nel corso del procedimento istruttorio, sono stati sentiti in audizione le Parti notificanti Italgas e 2iRG, tutti i soggetti terzi intervenienti, nonché l'ulteriore operatore di settore Hera S.p.A. (di seguito, "Hera")¹⁶.

⁸ [Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.]

⁹ [Vd. doc. 1.]

¹⁰ [Vd. docc. 4, 6, 7, 8, 9 e 11.]

¹¹ [Vd. doc. 10.]

¹² [Vd. doc. 12.]

¹³ [Vd. docc. 15 e 16.]

¹⁴ [Vd. docc. 19, 20, 21, 23, 31 e 39.]

¹⁵ [Vd. docc. 25, 26, 27, 29, 34 e 42.]

¹⁶ [Vd. docc. 41 (verbale dell'audizione di 2iRG tenutasi il 13 gennaio 2025), 48 (verbale dell'audizione di ANIMA tenutasi il 16 gennaio 2025), 51 (verbale dell'audizione di ASSOGAS tenutasi il 21 gennaio 2025), 52 (verbale dell'audizione di Erogasmet tenutasi il 17 gennaio 2025), 54 (verbale dell'audizione di ACEA tenutasi il 20 gennaio 2025), 62 (verbale dell'audizione di Ascopiave tenutasi il 21 gennaio 2025), 67 (verbale dell'audizione di Hera tenutasi il 28 gennaio 2025), 68 (verbale dell'audizione di AGSM AIM tenutasi il 31 gennaio 2025) e 76 (verbale dell'audizione di Italgas tenutasi il 6 febbraio 2025).]

19. Nell'ambito dell'istruttoria, in più occasioni, Italgas e i terzi intervenienti che ne abbiano fatto richiesta hanno esercitato il diritto di accesso agli atti¹⁷.

20. Al fine di acquisire ulteriori elementi utili per la valutazione della concentrazione, è stata inviata una seconda richiesta di informazioni il 23 gennaio 2025 al regolatore di settore ARERA¹⁸, la quale è stata riscontrata con comunicazione pervenuta il 3 febbraio 2025¹⁹.

21. Alcuni soggetti intervenienti, oltre alle posizioni espresse in audizione (nonché, in alcuni casi, mediante le comunicazioni già inviate in fase pre-istruttoria e/o nelle richieste di partecipazione al procedimento), hanno inoltrato proprie considerazioni volte a sottolineare gli aspetti ritenuti problematici dell'Operazione²⁰. Ha inviato osservazioni, inoltre, un ulteriore operatore del settore non partecipante all'istruttoria²¹.

22. Italgas, con comunicazione pervenuta il 30 gennaio 2025²², successivamente integrata il 13 febbraio 2025²³, ha presentato alcune misure ritenute idonee a superare le preoccupazioni concorrenziali rappresentate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio, corredata dalle considerazioni della società circa l'Operazione.

23. In data 20 febbraio 2025, l'Autorità, verificati i profili relativi alla fondatezza delle risultanze istruttorie, ha autorizzato l'invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie alle Parti e ai terzi intervenienti, trasmessa in pari data²⁴.

24. In data 25 febbraio 2025, Italgas S.p.A. ha presentato formale rinuncia all'audizione finale innanzi al Collegio²⁵. Gli intervenienti Erogasmet e ANIMA (il 21 febbraio 2025), ACEA e ASSOGAS (il 24 febbraio 2025), hanno presentato istanza di partecipazione all'audizione finale innanzi al Collegio²⁶. Alle stesse, come deliberato dall'Autorità il 25 febbraio 2025, è stato comunicato il successivo 26 febbraio che, avendo le parti destinatarie del provvedimento di avvio del procedimento C12688 espresso la propria volontà di rinunciare all'audizione finale, l'audizione in questione non avrebbe avuto luogo, alla luce di quanto previsto dagli articoli 16, comma 2, e 14, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 217/1998²⁷.

25. Hanno presentato memorie finali Erogasmet e ACEA in data 26 febbraio 2025, e Italgas, AGSM AIM, Ascopiave, ASSOGAS e ANIMA in data 27 febbraio 2025; ha presentato osservazioni alla CRI, il 26 febbraio 2025, anche una società associata ad ASSOGAS (Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.)²⁸. Italgas ha inviato un ulteriore documento in replica ad alcune osservazioni espresse dalla Federazione ANIMA in data 28 febbraio 2025, trasmesso alla stessa ANIMA in pari data²⁹. ANIMA ha fatto pervenire ulteriori considerazioni in data 3 marzo 2025³⁰. In pari data, sono pervenute un'altra precisazione da parte di Italgas³¹ e una comunicazione del fondo Advanced Capital Soc. Particolo Quote e Azioni³².

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

5.1. Il contesto e le caratteristiche dell'Operazione

26. L'Operazione in esame si iscrive nel processo di valorizzazione, da parte del gruppo 2iRG, della partecipazione dei propri azionisti, perseguita in parallelo e da ultimo preferita a un'ipotesi di quotazione per la società *target*³³. Essa coinvolge i due principali soggetti attivi nella distribuzione di gas naturale in Italia e interessa, pertanto, tale settore (nonché, in misura del tutto marginale, altri mercati che non sono stati tuttavia interessati dal provvedimento di avvio).

¹⁷ [Per Italgas vd. docc. 18, 28, 36, 59, 64, 65, 70, 88; per i terzi intervenienti, vd. docc. 43, 77, 120, 121 e 123 (ANIMA), 45 e 94 (ACEA), 78 (ASSOGAS), 97 (Erogasmet), 99 (Ascopiave), 124 (AGSM AIM).]

¹⁸ [Vd. doc. 44.]

¹⁹ [Vd. doc. 58.]

²⁰ [Vd. docc. 49 (Erogasmet), 55 (ASSOGAS), 66 (ANIMA).]

²¹ [Vd. doc. 63.]

²² [Vd. doc. 53.]

²³ [Vd. doc. 73.]

²⁴ [Vd. docc. da 79 a 86.]

²⁵ [Vd. doc. 96.]

²⁶ [Vd. doc. 89, 90, 91 e 95.]

²⁷ [Vd. docc. da 100 a 103.]

²⁸ [Vd. docc. da 104 a 111.]

²⁹ [Vd. docc. 118 e 120.]

³⁰ [Vd. doc. 127.]

³¹ [Vd. doc. 125.]

³² [Vd. doc. 126.]

³³ [Vd. doc. 41, verbale di audizione di 2iRete Gas.]

27. Con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, esso è svolto in regime di monopolio legale sulla base di concessioni. L'unica forma di concorrenza prevista nel settore, alla luce della normativa vigente, è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza *per* il mercato)³⁴.

5.2. I mercati rilevanti

28. Il servizio di distribuzione di gas naturale consiste più in particolare nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione della rete locale di trasporto del gas a bassa pressione, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali. Questo servizio è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla base di una concessione e, pertanto, come menzionato, l'unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza *per* il mercato).

29. In base al quadro normativo vigente - e come già affermato nei precedenti dell'Autorità³⁵ - il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara d'ATEM. Gli effetti dell'Operazione in tale settore sono pertanto misurati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d'ambito, avendo riguardo all'incidenza della stessa sul grado di concorrenza attesa in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, in tale valutazione viene in rilievo, in primo luogo, l'attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente o comunque rilevante, a cui è connessa anche la maggiore probabilità di partecipazione da parte di quest'ultimo alla gara³⁶. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell'ATEM o presenti in misura poco significativa, si presentino alla gara. I principali *driver* che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul totale dei PDR dell'ATEM detenuta dal principale gestore uscente³⁷), la profittabilità attesa dello stesso, nonché alcune caratteristiche dell'ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante o, più in generale, la sua dimensione (capacità tecnica e finanziaria).

30. Le gare già effettuate, del resto, confermano, da un lato, la circostanza per cui il numero degli effettivi partecipanti è piuttosto ridotto³⁸ (e non di rado limitato, alla fine, a 1-2 partecipanti) e ampiamente inferiore al novero dei soggetti astrattamente titolati a partecipare alla gara e, dall'altro, il ruolo decisivo delle posizioni di *incumbency* riguardo all'esito della gara³⁹.

31. La società notificante ha fornito una propria stima della quota dei punti di riconsegna del gas (di seguito, "PDR") detenute dalle Parti all'interno di ciascuno degli ATEM in cui esse sono presenti. Tra questi, figurano 101 ATEM in cui risultano attive entrambe le *merging parties* in qualità di gestori uscenti e per cui, pertanto, le quote così definite (ossia la percentuale di PDR gestiti da ciascun operatore all'interno di un dato ATEM) sono interessate da sovrapposizioni.

32. In aggiunta a tale insieme di ATEM vi sono altri ambiti in cui è presente una sola delle Parti, nessuna di esse e, infine, i 10 ATEM per i quali è stata già effettuata la procedura di gara (in particolare, 9 gare sono state già interessate dall'assegnazione e per un'altra è stata pubblicata la graduatoria finale). Per tali tipologie di ATEM, il provvedimento di avvio presumeva che l'Operazione non producesse effetti restrittivi apprezzabili rispetto agli incentivi a partecipare alle future gare.

³⁴ [L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D.lgs. n. 164/2000. Successivamente, il D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MISE") il compito di definire degli ambiti territoriali minimi (c.d. "ATEM") per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM (successivamente ridotti a 172), di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti a effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011).]

³⁵ [Cfr., *inter alia*, C12125 - 2i Rete Gas / Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018 C12258 - Ascopiave/rami di azienda di ACEGASAPSAMGA, provvedimento n. 27989 del 19 novembre 2019, in Bollettino n. 47/2019, C12294 - A2A/Ambiente Energia Brianza, provvedimento n. 28406 del 20 ottobre 2020, in Bollettino n. 45/2020.]

³⁶ [Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare).]

³⁷ [L'analisi viene qui fatta in prima approssimazione basandosi principalmente sulle posizioni delle Parti e dei concorrenti negli ATEM in termini di numero di PDR, tuttavia la posizione delle Parti può essere analizzata anche attraverso un diverso indicatore, il valore del capitale delle reti attualmente gestite nell'ATEM misurato a fini regolatori (CIN) che fornisce indicazioni leggermente diverse e complementari rispetto a quelle ricavabili dall'analisi condotta sul numero dei PDR allacciati.]

³⁸ [In 6 casi su 10 sono pervenute non più di due offerte e in 2 di tali casi ha partecipato alla gara il solo incumbent prevalente.]

³⁹ [In 9 casi su 10 il principale incumbent dell'ATEM ha partecipato alla gara e in 8 casi su 10 è risultato esserne il vincitore. Si trattava, comunque, di casi in cui esso risultava gestore in misura particolarmente significativa (oltre l'80% dei PDR).]

33. Per quel che riguarda i 101 ATEM interessati da sovrapposizioni tra le gestioni dell'ATEM (che non comprendono il citato ATEM in cui, pur non essendo stato già riassegnato il servizio, è stata effettuata la gara e pubblicata la graduatoria finale), il provvedimento di avvio aveva individuato 65 ATEM in cui tali sovrapposizioni potevano dare luogo a effetti restrittivi e rispetto ai quali avviare, quindi, la presente istruttoria. Nell'individuare tali ATEM, tuttavia, l'Autorità aveva riconosciuto che i temuti effetti restrittivi dell'Operazione potevano derivare da meccanismi diversi, per tipologia e gravità. In base a quest'ultima considerazione, l'Autorità aveva raggruppato gli ATEM in 3 gruppi.

34. Nel primo di tali gruppi, erano stati annoverati tutti gli ambiti in cui ciascuna delle Parti (e, quindi, sia il gruppo Italgas che quello 2iRG) controlla una quota delle gestioni esistenti pari ad almeno il 20% dell'ATEM. Per tali ATEM, in considerazione della posizione che ciascuna delle Parti detiene nelle attuali gestioni, si riteneva che l'Operazione comportasse il ricongiungimento a un unico centro decisionale di due tra i principali operatori attualmente presenti nei suddetti ambiti (che peraltro rappresentano, con la sola eccezione di Milano 2, proprio i due principali operatori dell'ATEM). Pertanto, in tali ATEM, l'Operazione potrebbe comportare l'eliminazione di uno dei pochi plausibili concorrenti in sede di gara e, per questa via, causare una restrizione concorrenziale diretta. A seguito dell'Operazione, la presenza congiunta delle Parti in tali ATEM risulterebbe peraltro in tutti questi casi superiore al 50% dei PDR gestiti andando a costituire un gestore uscente che verrebbe a detenere una posizione di vantaggio in sede di gara talmente pronunciata che potrebbe scoraggiare anche potenziali concorrenti terzi dalla partecipazione alla procedura, causando in questo modo anche una restrizione concorrenziale di tipo indiretto.

35. Tali ATEM sono 32 e le quote in essi detenute dagli attuali operatori in termini di PDR attualmente gestiti sono rappresentate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 1-32)⁴⁰.

Tabella 1 - Agrigento

Ambito	AGRIGENTO
Zi Rete Gas S.p.A.	[60-65%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 2 – Bari 2

Ambito	BARI 2 - Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
Murgia Reti Gas S.r.l.	[20-25%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 3 - Benevento

Ambito	BENEVENTO
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[50-55%]
COOP. POMILIA GAS S.C.R.L.	[inferiore a 1%]
METAEDIL S.R.L.	[1-5%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

⁴⁰ [Tali quote sono state calcolate utilizzando il dataset più aggiornato, fornito da ARERA, che riporta la situazione al 31 dicembre 2022. Esse risultano comunque molto simili alle stime, basate su dati 2012, fornite dalla Parte notificante.]

Tabella 4 – Brescia 5

Ambito	BRESCIA 5 - Sud - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[20-25%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
GP Infrastrutture S.r.l.	[15-20%]
ROMEIO GAS S.P.A.	[5-10%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 5 - Caltanissetta

Ambito	CALTANISSETTA
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 6 - Campobasso

Ambito	CAMPOBASSO
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
ADISTRIBUZIONE GAS S.r.l.	[1-5%]
COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA	[inferiore a 1%]
MOLISE GESTIONI S.R.L.	[15-20%]
Murgia Reti Gas S.r.l.	[1-5%]
TISGA S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 7 – Caserta 2

Ambito	CASERTA 2 - Nord e Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
M RETI SPA	[15-20%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 8 – Catania 1

Ambito	CATANIA 1 - Nord
Zi Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
SOGIP S.R.L.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 9 – Frosinone 2

Ambito	FROSINONE 2 - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[75-80%]
Italgas Reti S.p.A.	[20-25%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 10 – L'Aquila 2

Ambito	L'AQUILA 2 - Sud - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
ADISTRIBUZIONE GAS S.r.l.	[10-15%]
ANGIZIA MULTISERVICES S.R.L.	[1-5%]
CONS. GEST. RIS. VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA	[1-5%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 11 – Mantova 2

Ambito	MANTOVA 2 - Sud e Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
AS RETIGAS SRL	[5-10%]
EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A	[1-5%]
SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.	[15-20%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 12 – Massa Carrara

Ambito	MASSA CARRARA
Zi Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 13 - Matera

Ambito	MATERA
Zi Rete Gas S.p.A.	[25-30%]
Italgas Reti S.p.A.	[55-60%]
BASENGAS SRL	[5-10%]
COSVIM SOC. COOP.	[1-5%]
SOLDO FRANCESCO S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 14 – Messina 2

Ambito	MESSINA 2 - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
SI GAS DISTRIBUZIONE SRL	[5-10%]
SI GAS S.AGATA SRL	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 15 – Milano 2

Ambito	MILANO 2 - Provincia Nord - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[20-25%]
A.G.Re. SpA	[1-5%]
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL	[20-25%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[1-5%]
NED Reti Distribuzione Gas Srl	[10-15%]
RetiPiù Srl	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 16 – Napoli 2

Ambito	NAPOLI 2 - Nord - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
COOP. POMILIA GAS S.C.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 17 – Novara 2

Ambito	NOVARA 2 - Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
ASM VERCELLI SPA	[inferiore a 1%]

Tabella 18 – Padova 2

Ambito	PADOVA 2 - Euganei e Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[65-70%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
AP RETI GAS NORD EST s.r.l.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 19 – Padova 3

Ambito	PADOVA 3 - Bassa Padovana
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[65-70%]
AP RETI GAS NORD EST s.r.l.	[inferiore a 1%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 20 – Potenza 1

Ambito	POTENZA 1 - Nord
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
COSVIM SOC. COOP.	[10-15%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 21 – Potenza 2

Ambito	POTENZA 2 - Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[20-25%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
CAMASTRAGAS S.r.l.	[inferiore a 1%]
COSVIM SOC. COOP.	[5-10%]
MOLISE GESTIONI S.R.L.	[10-15%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.	[1-5%]
SOLDO FRANCESCO S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 22- Ragusa

Ambito	RAGUSA
Zi Rete Gas S.p.A.	[55-60%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[15-20%]

Tabella 23 – Reggio di Calabria – Vibo Valentia

Ambito	REGGIO DI CALABRIA – VIBO VALENTIA
Zi Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[55-60%]
S.I.DI.GAS SPA	[inferiore a 1%]
SVILUPPO ENERGIA	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 24 – Roma 4

Ambito	ROMA 4 - Litorale Sud e Castelli Romani
Zi Rete Gas S.p.A.	[65-70%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
EROGASMET S.P.A.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 25 – Roma 5

Ambito	ROMA 5 - Prenestino, Monte Lepini e Aniene
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
EROGASMET S.P.A.	[25-30%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 26 – Salerno 1

Ambito	SALERNO 1 - Amalfitano e Nocerino Ovest
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
Zi Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
AMALFITANA GAS S.R.L.	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 27 – Salerno 3

Ambito	SALERNO 3 - Nord e Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[55-60%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
AMALFITANA GAS S.R.L.	[inferiore a 1%]
METAEDIL S.R.L.	[inferiore a 1%]
METAGAS SRL	[inferiore a 1%]
NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	[inferiore a 1%]
S.I.DI.GAS SPA	[inferiore a 1%]
Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 28 - Teramo

Ambito	TERAMO
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
CENTRIA	[1-5%]
CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	[1-5%]
COSEV SERVIZI S.P.A	[5-10%]
INTERLAGA SRL	[inferiore a 1%]
JULIA RETE SOCIETA' UNIPERSONALE	[5-10%]
NOTARESCO GAS SRL	[1-5%]
UNIGAS S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 29 – Torino 6

Ambito	TORINO 6 - Po orientale
Zi Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[50-55%]
METANPROGETTI	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 30 - Trapani

Ambito	TRAPANI
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 31 – Varese 1

Ambito	VARESE 1 - Nord
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
AP Reti Gas S.p.A.	[10-15%]
EROGASMET S.P.A.	[5-10%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[10-15%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 32 - Viterbo

Ambito	VITERBO
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[55-60%]
EROGASMET S.P.A.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

36. Vi sono poi altri 4 ATEM identificati in avvio nei quali la *target* ZiRG gestisce una quota dei PDR dell'ATEM inclusa tra il 15% e il 20% - detenendo pertanto una posizione di *incumbency* minore rispetto al precedente gruppo, ma comunque non trascurabile - e che, inoltre, sono caratterizzati dalla totale assenza di terzi operatori nell'ATEM (o da una presenza del tutto trascurabile degli stessi)⁴¹. Per tali ATEM l'Operazione, in ragione della posizione comunque non irrisoria di ZiRG (che non permette di escludere del tutto che tale società avrebbe potuto, in assenza della stessa, avere qualche incentivo a partecipare alla gara), unitamente al rischio concorrenziale particolarmente elevato di non avere alcuna altra concreta ipotesi di partecipazione, appariva passibile, similmente a quanto affermato per i 32 ATEM citati in precedenza, di dare luogo a una restrizione concorrenziale di gravità comparabile a quella diretta⁴². Come già valutato in avvio, in tali ATEM, poi, la presenza congiunta delle Parti risulterebbe ampiamente superiore al 50% dei PDR gestiti e accresciuta in misura non trascurabile dall'Operazione, per cui quest'ultima potrebbe in ipotesi comportare un rafforzamento del prevalente gestore uscente al punto di scoraggiare ipotetiche partecipazioni di terzi alla gara, causando in questo modo anche una restrizione concorrenziale indiretta.

37. Le quote di PDR gestiti dai distributori in tali ATEM sono rappresentate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 33-36).

⁴¹ [Considerata la quota di PDR gestita da Italgas in tali ATEM, infatti, a seguito dell'Operazione le Parti verrebbero a gestire in tali ATEM oltre il 95% dei PDR.]

⁴² [Se, infatti, al ridursi della percentuale di PDR gestiti si riduce gradualmente la probabilità che un dato soggetto (in questo caso ZiRG in assenza dell'Operazione) partecipi alla gara d'ambito, nei 4 ATEM in questione qualora ciò dovesse avvenire avrebbe un effetto quasi certamente estremo, consistente nella totale eliminazione della concorrenza in gara (ossia di passare da 2 a 1 potenziale partecipante).]

Tabella 33- Barletta – Andria - Trani

Ambito	BARLETTA ANDRIA TRANI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[75-80%]
BITRIGAS SRL	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 34 – Caserta 1

Ambito	CASERTA 1 - Sud - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[80-85%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 35 – Cosenza 2

Ambito	COSENZA 2 - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[75-80%]
COSVIM SOC. COOP.	[1-5%]
SVILUPPO ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 36 - Pisa

Ambito	PISA
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
TOSCANA ENERGIA S.P.A. (gruppo Italgas)	[80-85%]
Totale complessivo	100.0%

38. Infine, nei restanti 29 ATEM tra quelli per i quali l’Autorità ha deliberato un avvio di istruttoria le Parti raggiungono, al pari degli ambiti fin qui citati, una quota di PDR gestiti cumulativa di rilievo (superiore, spesso in larga misura, al 50% dei PDR dell’ATEM), ottenuta con un contributo non trascurabile dovuto all’Operazione (pari ad almeno il 5% dei PDR)⁴³. Con riferimento a tali ATEM, caratterizzati da una quota congiunta di PDR gestiti significativa ma in cui una delle Parti gestisce una quota di PDR relativamente contenuta (seppur non irrisoria) e che non presentano le situazioni estreme degli ATEM di cui alle Tabelle 33-36, i possibili effetti anticoncorrenziali dell’Operazione appaiono principalmente di tipo indiretto, associati cioè alla possibilità che la concentrazione, comportando una crescita apprezzabile della quota complessiva dell’incumbent dominante, potrebbe scoraggiare la partecipazione di terzi partecipanti, rendendo l’ATEM apparentemente poco contendibile in sede di gara.

39. Le quote di partecipazione alle gestioni attuali di tali ATEM da parte degli operatori sono indicate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 37-65).

⁴³ [In tale classificazione rientra anche l’ATEM di Terni qualora, come appare opportuno, si continui ad attribuire un controllo congiunto di Italgas su Umbria Distribuzione Gas S.p.A. (cfr. infra).]

Tabella 37 – Alessandria 4

Ambito	ALESSANDRIA 4 - Sud - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]
LENERGIE SPA	[1-5%]
Reti s.r.l.	[5-10%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[35-40%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 38 – Ascoli Piceno

Ambito	ASCOLI PICENO
Zi Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
CENTRIA	[1-5%]
Ascoli Reti Gas S.r.l.	[25-30%]
MULTISERVIZI LAMA SRL	[1-5%]
SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 39 - Asti

Ambito	ASTI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
ITALIMPIANTI SRL	[1-5%]
METANPROGETTI	[5-10%]
Reti Metano Territorio S.r.l.	[inferiore a 1%]
SO.GAS SPA	[1-5%]
SOCIETA' METANODOTTI VALLETANARO SRL	[15-20%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 40 – Cosenza 1

Ambito	COSENZA 1 - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[80-85%]
POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 41 – Cuneo 1

Ambito	CUNEO 1 - Nord - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[70-75%]
ITALIMPIANTI SRL	[1-5%]
SG DISTRIBUZIONE S.R.L.	[1-5%]
SO.GAS SPA	[5-10%]
SOCIETA' METANODOTTI VALLETANARO SRL	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 42 – Foggia 2

Ambito	FOGGIA 2 - Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
BITRIGAS SRL	[inferiore a 1%]
AMGAS S.P.A.	[45-50%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 43 – Genova 2

Ambito	GENOVA 2 - Provincia
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 44 - Imperia

Ambito	IMPERIA
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
LIGURIA GAS S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 45 - Isernia

Ambito	ISERNIA
Zi Rete Gas S.p.A.	[55-60%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
CENTRIA	[35-40%]
ADISTRIBUZIONEGAS S.r.l.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 46 - Latina

Ambito	LATINA
Zi Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[85-90%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 47 – Lecce 2

Ambito	LECCE 2 - Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[90-95%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
SES RETI S.P.A.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 48 – Lecco 2

Ambito	LECCO 2 – Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[80-85%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
Lereti S.p.A.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 49 – Lodi 2

Ambito	LODI 2 – Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
METANO SANT'ANGELO LODIGIANO S.p.A. (gruppo Italgas)	[15-20%]
EROGASMET S.P.A.	[10-15%]
A.S.M. CODOGNO SRL	[10-15%]
ROMEO GAS S.P.A.	[1-5%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 50 - Lucca

Ambito	LUCCA
Zi Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
TOSCANA ENERGIA S.P.A. (gruppo Italgas)	[45-50%]
GESAM RETI SPA	[35-40%]
CENTRIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 51 – Messina 1

Ambito	MESSINA 1 - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[85-90%]
FIN CONSORZIO	[1-5%]
SI GAS DISTRIBUZIONE SRL	[1-5%]
VERGAS SRL	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 52 – Milano 3

Ambito	MILANO 3 - Provincia Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
A.S.GA AZIENDA SERVIZI GAGGIANO S.R.L.	[1-5%]
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL	[10-15%]
CONDOTTE NORD SPA	[inferiore a 1%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[1-5%]
MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	[1-5%]
NED Reti Distribuzione Gas Srl	[10-15%]
Reti Metano Territorio S.r.l.	[inferiore a 1%]
ROMEO GAS S.P.A.	[5-10%]
UNARETI SPA	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 53 – Milano 4

Ambito	MILANO 4 - Provincia Nord - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
COGESER S.P.A.	[15-20%]
EROGASMET S.P.A.	[1-5%]
RetiPiù Srl	[10-15%]
UNARETI SPA	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 54 – Monza Brianza 1

Ambito	MONZA BRIANZA 1 – Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
Lereti S.p.A.	[45-50%]
Reti Metano Territorio S.r.l.	[1-5%]
RetiPiù Srl	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 55 – Napoli 4

Ambito	NAPOLI 4 - Sud - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
TERZIGNO GAS	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 56 – Palermo 2

Ambito	PALERMO 2 - Provincia
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
AMG ENERGIA SPA	[1-5%]
BA.SE. S.R.L.	[1-5%]
CO.M.E.S.T. S.R.L	[5-10%]
CONSORZIO SIMEGAS	[15-20%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 57 – Perugia 1

Ambito	PERUGIA 1
Zi Rete Gas S.p.A.	[65-70%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES	[5-10%]
CENTRIA	[1-5%]
TECNICONSUL SRL - COSTRUZIONI E GESTIONI	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 58 - Pescara

Ambito	PESCARA
Zi Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
ADISTRIBUZIONEGAS S.r.l.	[35-40%]
CONS. GEST. RIS. VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA	[1-5%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS	[5-10%]
VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 59 - Rieti

Ambito	RIETI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
Ascoli Reti Gas S.r.l.	[inferiore a 1%]
CENTRIA	[40-45%]
CGM DISTRIBUZIONE SRL	[inferiore a 1%]
CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	[inferiore a 1%]
COOP. POMILIA GAS S.C.R.L.	[1-5%]
Metano mobile srl	[inferiore a 1%]
VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 60 - Rovigo

Ambito	ROVIGO
Zi Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]
AP RETI GAS ROVIGO SRL	[25-30%]
AP Reti Gas S.p.A.	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 61 – Savona 1

Ambito	SAVONA 1 - Sud - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[60-65%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
BADANO GAS SRL	[1-5%]
EBGAS	[1-5%]
ROMEO 2 s.r.l.	[20-25%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 62 – Savona 2

Ambito	SAVONA 2 - Nord - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 63 - Siracusa

Ambito	SIRACUSA
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[80-85%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 64 - Terni

Ambito	TERNI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.	[55-60%]
EROGASMET S.P.A.	[10-15%]
Metano mobile srl	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 65 – Verbano-Cusio-Ossola

Ambito	VERBANO CUSIO OSSOLA
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
EROGASMET S.P.A.	[35-40%]
Totale complessivo	100.0%

5.3. Le informazioni acquisite in sede di istruttoria

5.3.1. L'audizione di soggetti terzi interessati

40. Nel corso dell'istruttoria e nella fase a essa precedente, numerosi operatori hanno inviato osservazioni e memorie sull'Operazione e, in molti casi, hanno richiesto (e ottenuto) di partecipare al procedimento⁴⁴. In questo modo sono state acquisite le argomentazioni di otto soggetti interessati, tra cui figurano sei operatori industriali e due associazioni. Le posizioni di tali soggetti rispetto ai possibili effetti dell'Operazione e alla conformazione di eventuali rimedi sono descritte in seguito nel testo in un apposito paragrafo (cfr. *infra*).

5.3.2. Il confronto con ARERA

41. Nella presente istruttoria è stato sentito anche il regolatore di settore ARERA riguardo a diverse questioni di dettaglio relative alle caratteristiche e proprietà della regolazione tariffaria, adottata dalla stessa ARERA⁴⁵.

42. In particolare, è stato richiesto alla citata Autorità se e in che modo l'impianto di regolazione tariffaria vigente lasci spazio a diversi livelli di profittabilità tra gli ATEM o se le differenze di profittabilità (intese come differenza tra costi e ricavi) per PDR tra gli ATEM possano derivare da elementi contenuti nei bandi di gara o da altre caratteristiche degli ambiti e delle gestioni. È stato poi richiesto all'ARERA di fornire, una propria valutazione sulle possibili efficienze o inefficienze derivanti dall'aggregazione tra Italgas e 2iRG, con riferimento sia ai costi operativi che ai costi complessivi riconosciuti ai fini regolatori (costi che rappresentano una componente dei corrispettivi pagati dagli utenti). Come si illustrerà in seguito con maggiore dettaglio, infatti, Italgas ha sostenuto che il nuovo operatore risultante dalla concentrazione, alla luce della regolazione vigente, *[omissis]* vedrà un minor riconoscimento dei costi operativi.

43. Con riferimento alle ipotetiche differenze nelle profittabilità degli ATEM, ARERA ha dichiarato di ritenere che la regolazione vigente, pur utilizzando criteri piuttosto articolati per il riconoscimento dei costi in tariffa (come il raggruppamento degli operatori per famiglie dimensionali omogenee, la differenziazione in base alla densità attribuibile all'operatore, o, per quanto riguarda il "nuovo" regime, l'utilizzo di informazioni specifiche sull'ATEM come la dimensione e densità dell'utenza servita o la stessa "regolazione asimmetrica" relativa alle differenze tra VIR e RAB), non contiene elementi che possano comportare una diversa profittabilità tra gli ATEM o tra le diverse zone del Paese. Analogamente, ARERA ritiene che nemmeno le regole di gara contengano elementi che siano di per sé rappresentativi di diversi livelli di profittabilità. Pertanto, ad avviso del regolatore, eventuali differenze nella profittabilità delle gestioni d'ambito per gli operatori potrebbero essere attribuibili a caratteristiche proprie di questi ultimi (come la capacità finanziaria e la volontà di proporre investimenti) e della specifica posizione degli stessi rispetto all'ATEM in questione (ad esempio, la presenza o vicinanza geografica)⁴⁶.

Per quel che riguarda invece il livello dei costi riconosciuti a seguito dell'Operazione e, quindi, le eventuali economie o diseconomie da questa derivanti, la risposta di ARERA e le relative elaborazioni numeriche, in ragione delle molteplici variabili in gioco e dei possibili scenari di evoluzione regolatoria, societaria e gestoria, non ha permesso di confermare in modo univoco i vantaggi ipotizzati da Italgas.

5.3.3. L'assetto di controllo su Umbria Distribuzione Gas

44. Nel corso dell'istruttoria si è approfondita anche la situazione specifica della società Umbria Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito, "UDG"), che gestisce il servizio di distribuzione di gas naturale nel comune di Terni, inizialmente indicata da Italgas nel formulario di notifica del 20 novembre 2024 come società controllata mentre, con successiva comunicazione del 12 dicembre 2024, la Parte notificante aveva comunicato di ritenere di aver perso il controllo di tale società⁴⁷.

45. In tale comunicazione, in particolare, Italgas specificava che UDG è partecipata dalla stessa Italgas (45% del capitale sociale), da ASM Terni S.p.A. (40% del capitale sociale) (di seguito, "ASM") e da Acea S.p.A. (15% del capitale sociale) (di seguito, "ACEA"). In occasione delle assemblee ordinarie di UDG di nomina degli organi sociali, Italgas, detenendo la partecipazione di maggioranza relativa, in precedenza presentava, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che risultava prima per numero di voti e da cui venivano tratti tre Consiglieri, fra cui l'Amministratore Delegato. Successivamente, a seguito di una operazione societaria, ACEA ha acquisito il controllo esclusivo di ASM e, per l'effetto, è venuta a detenere - direttamente e indirettamente - il 55% di UDG. In occasione dell'Assemblea di UDG del 23 aprile 2024, ACEA e ASM hanno quindi presentato una lista congiunta per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che è risultata prima per numero di voti e dalla quale sono stati tratti tre Consiglieri, fra cui l'Amministratore Delegato. In data 27 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente nominato Amministratore Delegato il candidato presentato da ACEA e ASM.

46. Dalla circostanza per cui Italgas non è più in condizioni di esprimere l'Amministratore Delegato, "che esercita l'attività di indirizzo e supervisione della gestione operativa di UDG", la Parte notificante fa derivare l'asserita perdita

⁴⁴ [Tale circostanza non si era invece verificata nei precedenti casi di concentrazione condotti dall'Autorità, con l'eccezione dell'intervento di Italgas nel caso C12125 2i Rete Gas/Nedgia.]

⁴⁵ [Cfr. doc. 44.]

⁴⁶ [Cfr. doc. 58.]

⁴⁷ [Vd. doc. 13.]

del controllo su UDG. Conseguentemente, secondo la rappresentazione di Italgas, UDG non andrebbe considerata nel novero dei veicoli societari attraverso cui la stessa esercita il servizio di distribuzione di gas naturale e il relativo ATEM di Terni andrebbe espunto dal gruppo di ATEM potenzialmente problematici attenzionati dal provvedimento di avvio (ATEM del c.d. terzo *cluster* come precedentemente elencati).

47. Alla comunicazione di Italgas del 12 dicembre erano allegati alcuni documenti, tra cui estratti del verbale dell'Assemblea di UDG del 23 aprile 2024 e del verbale del Consiglio di Amministrazione di UDG del 27 novembre 2024, nonché una visura camerale relativa a UDG. Da tali documenti si evince che il Consiglio di Amministrazione, composto di sei membri, è formato da tre membri eletti dalla lista presentata da ASM e ACEA (tra i quali è stato designato l'Amministratore Delegato) e tre membri eletti dalla lista presentata da Italgas (tra i quali è stato designato il Presidente). Nella visura camerale sono inserite anche le previsioni statutarie che regolano il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e i relativi poteri decisionali. In particolare, lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi a maggioranza e che alcune materie siano sottratte a un'eventuale delega all'Amministratore Delegato e rimesse alla decisione di almeno cinque membri del CdA, con il necessario voto favorevole di almeno un consigliere espresso da ciascuna delle liste che ha ottenuto voti nell'elezione del Consiglio; tra di esse figurano, a titolo esemplificativo, l'approvazione del *budget*, dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale.

5.4. Le argomentazioni delle Parti e degli altri operatori nel corso dell'istruttoria

5.4.1. Le argomentazioni delle Parti dell'Operazione

La posizione di Italgas

48. Nel corso dell'istruttoria la Parte notificante Italgas ha sostenuto in più occasioni che l'Operazione, a suo giudizio, non determinerebbe effetti restrittivi della concorrenza, anche con specifico riguardo alle gare d'ATEM su cui l'Autorità si è concentrata nel provvedimento di avvio⁴⁸. Ciò sia in virtù del quadro normativo e regolatorio nazionale di riferimento di settore e delle procedure di gara, sia alla luce delle prospettate evoluzioni nel quadro legislativo comunitario in materia di concentrazioni, specialmente in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione europei. Peraltro, la società ha più volte rimarcato le efficienze che, a suo giudizio, saranno rese possibili dall'Operazione, che potrebbero tradursi anche in uno specifico beneficio per i consumatori.

49. Quanto al quadro normativo e regolamentare, in primo luogo Italgas ha osservato che la previsione del ricorso alle gare quale unica modalità per l'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale costituisce un *unicum* a livello europeo, non richiesto dalla normativa euro-unitaria di riferimento, laddove invece vi sono diversi paesi comunitari in cui opera un distributore in posizione preminente (ad esempio, in Francia il primo operatore serve la quasi totalità - 99% - dei PDR, in Portogallo il 71% ecc.). Tale elemento sarebbe idoneo a dimostrare che la regolazione di settore risulta già di per sé pienamente efficace nell'impedire comportamenti lesivi dell'assetto concorrenziale di settore e, conseguentemente, il verificarsi di esiti sub-ottimali del mercato in termini di efficienza dei costi, qualità e continuità del servizio degli operatori che operano in regime di monopolio legale nel rispettivo perimetro di concessione (peraltro le efficienze assicurate dall'assetto regolamentare, secondo Italgas, sarebbero accresciute dalla presente Operazione, cfr. *infra*).

50. Anche l'evoluzione prospettica dell'assetto normativo e regolamentare andrebbe nel senso di attribuire un *favor* alla presenza e alle capacità di investimento dei grandi operatori, in quanto il fattore dimensionale aiuta nell'affrontare le sfide del mutato scenario globale di riferimento. In questo stesso solco logico va letta secondo Italgas anche la recente decisione del legislatore italiano di permettere la proroga per ulteriori venti anni della durata delle concessioni del servizio di distribuzione di energia elettrica (cfr. Legge di Bilancio 2025), volta proprio al perseguimento di obiettivi di sicurezza, affidabilità e efficienza delle reti di distribuzione e al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Unione Europea per il 2050. Tali sfide interessano inevitabilmente anche il settore della distribuzione del gas naturale, chiamato a svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche attraverso la realizzazione di importanti investimenti che solo gli operatori di grandi dimensioni sono in grado di assicurare. Peraltro anche la normativa specifica in materia di concentrazioni tra imprese potrà essere rivista, come affermato pubblicamente dalla stessa Commissione Europea, al fine di attribuire adeguato peso alle esigenze dell'economia europea in termini di efficienza, resilienza, innovazione e investimenti richiesti dallo scenario competitivo internazionale.

51. In questo contesto, il legislatore italiano ha inteso con lo strumento delle gare d'ATEM introdurre un ulteriore rafforzamento a garanzia delle condizioni di efficienza operativa, capacità di investimento, innovazione e sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, ovvero la possibilità di massimizzare tali obiettivi attraverso la realizzazione della concorrenza per il mercato. La stessa architettura dei meccanismi di gara e dei relativi ambiti ottimali di riferimento, pur ideata dal legislatore in condizioni socio-economiche di riferimento molto diverse da quelle attuali, sarebbe idonea secondo Italgas ad assicurare principi di non discriminazione e trasparenza tra gli operatori in grado di evitare qualsiasi vantaggio competitivo, minando in radice la rilevanza di parametri quali il numero di distributori esistenti e le relative quote di mercato generalmente utilizzati per la valutazione delle operazioni di concentrazione nel settore.

⁴⁸ [Cfr. doc. 1 (formulario di notifica) e 53, 73 (memoria e proposta di rimedi in due successive versioni).]

52. Più nello specifico, tutte le previsioni normative e regolatorie di settore applicabili (in termini ad esempio, di obblighi informativi imposti ai gestori uscenti, di regole di partecipazione e criteri di aggiudicazione, nonché di ruolo dell'ARERA nella valutazione dei singoli bandi di gara per verificare il corretto valore di rimborso delle reti) garantirebbero il *level playing field* tra tutti i potenziali partecipanti. In secondo luogo, sempre a proposito delle valutazioni circa la concorrenzialità delle gare d'ATEM, Italgas sottolinea che il criterio delle quote di mercato storiche non costituisce comunque un indicatore affidabile del potere di mercato degli operatori, come dimostrano la letteratura economica e i precedenti di autorità di concorrenza in altri settori.

53. La società ha evidenziato come le stesse gare d'ATEM già effettuate abbiano dimostrato l'efficacia del quadro di riferimento nel garantire condizioni di parità di concorrenza tra gli operatori. In aggiunta a tali considerazioni, la società ha sottolineato come *[omissis]*. Infatti, se in diverse gare non vi è stata partecipazione di entrambe, in alcune di quelle cui hanno partecipato entrambe c'è stata anche la partecipazione di altri concorrenti, che hanno ottenuto punteggi migliori di almeno una di esse o che si sono aggiudicati l'ATEM. Anche laddove, infine, hanno partecipato alla gara soltanto le due Parti, *[omissis]*. Infine, sempre in tema di gare d'ATEM, Italgas anche nel corso del procedimento ha ribadito che le tempistiche incerte e particolarmente lunghe dell'espletamento delle procedure rendono comunque poco plausibile che l'Operazione possa avere un sostanziale impatto sugli assetti concorrenziali del settore nell'arco temporale che rileva ai fini del controllo delle operazioni di concentrazione, come ampiamente argomentato già nel formulario di notifica.

54. Ulteriori argomentazioni di Italgas hanno riguardato la capacità dell'Operazione di generare significativi benefici per il sistema nel suo complesso e, in ultima analisi, per i consumatori finali del servizio di distribuzione del gas naturale. In primo luogo, in tal senso, andrebbero considerate importanti efficienze rese possibili dallo stesso assetto regolamentare di riferimento. Più in particolare, stante l'attuale normativa applicabile definita dall'ARERA nella Regolazione Tariffaria per il servizio di Distribuzione Gas ("RTDG"), approvata per il V periodo di regolazione ("RTDG 2020-2025"), l'Operazione garantirebbe notevoli risparmi su base annuale a tutti i clienti finali localizzati nei territori in cui opererà il nuovo distributore di gas. La RTDG prevede infatti che il riconoscimento dei costi operativi (*Opex*) per il servizio di distribuzione sia differenziato sulla base della classe dimensionale (*i.e.*, numero di PDR gestiti) e della densità (*i.e.*, numero di PDR gestiti per metro di condotta) dell'impresa distributrice, ovvero sono riconosciuti costi operativi inferiori all'aumentare di questi due parametri⁴⁹. I costi operativi riconosciuti da ARERA alla quota di PDR di 2iRG godranno nello specifico di una riduzione immediata derivante dalla ricomprensione degli stessi nell'entità *post-merger*, *[omissis]*.

55. La regolazione tariffaria dei costi di investimento (*Capex*) segue invece una metodologia uguale per tutti gli operatori, basata su un approccio c.d. *rate-of-return*, di tal che un eventuale incentivo a sostenere costi di investimento sovra-ottimali sarebbe lo stesso per tutti gli operatori indipendentemente dalla loro dimensione⁵⁰. Italgas osserva inoltre che a parità di mitigazione di tale rischio, a maggiori livelli di *Capex* corrispondono comunque maggiori interventi di investimento e, pertanto, di miglioramento di *performance* delle reti gestite in termini di continuità, sicurezza e qualità del servizio, nonché di innovazione.

56. Ulteriori benefici per il sistema, infine, deriveranno secondo Italgas anche in un orizzonte di medio-lungo periodo dalle sinergie ed efficienze derivanti dall'Operazione basate ad esempio sulla condivisione delle *best practices* di Italgas e 2iRG, sulle economie di scala, sulla centralizzazione delle attività legate al *procurement*, nonché sulla digitalizzazione delle reti e dei processi, anche con il ricorso all'intelligenza artificiale, così come annunciato anche nel Piano strategico 2024-2030 della società.

57. Italgas ha inoltre prodotto una serie di argomentazioni specifiche relative a 8 ATEM del primo gruppo individuato dall'Autorità nel provvedimento di avvio, in cui la società ritiene che le preoccupazioni dell'Autorità di una restrizione concorrenziale diretta non siano fondate, sebbene in tali ATEM entrambe le Parti gestiscano una quota di PDR pari ad almeno il 20%. Conseguentemente, sebbene la società abbia proposto rimedi dismissivi per gli ATEM del primo gruppo (cfr. *infra*), tali 8 ATEM costituiscono un sotto-gruppo per cui la società non ha inizialmente ritenuto di proporre cessioni, per le motivazioni seguenti.

58. Con riferimento a Bari 2, Italgas ritiene che la cessione non sarebbe necessaria in primo luogo per la presenza di Murgia Reti, società appartenente al gruppo Estra, con il [20-25%] dei PDR gestiti, risultante dall'acquisizione del pacchetto ceduto da 2iRG a seguito del citato procedimento C12125. Proprio da tale circostanza, Italgas desume che tale società debba essere considerata un partecipante credibile alla gara. Inoltre, la Parte sottolinea la presenza di

⁴⁹ *[Più in dettaglio, secondo la regolamentazione vigente, la determinazione dei ricavi unitari a copertura dei costi operativi (Opex) segue un approccio price-cap e asimmetrico in virtù delle dimensioni degli operatori regolati. Al primo anno di ciascun periodo regolatorio, l'ARERA fissa un livello iniziale dei ricavi unitari ammissibili ai fini del riconoscimento tariffario per cluster di operatori. Questo cap è poi aggiornato annualmente sulla base della formula "RPI-X" ossia: in aumento, per cogliere gli effetti dell'inflazione (cosiddetto Retail Price Index o RPI) sui costi operativi, e, in diminuzione, attraverso il cosiddetto X-factor, per trasferire ai clienti finali i recuperi di produttività conseguiti dal settore nel precedente periodo regolatorio. È sull'X-factor - oltre che sul livello iniziale di costo riconosciuto - che si basa l'approccio asimmetrico dell'ARERA: il suo valore, definito ex ante dal Regolatore, varia per i diversi cluster di operatori in base al numero e alla densità di PDR gestiti (cfr. deliberazione 737/2022/R/ GAS, Tabella 4).]*

⁵⁰ *[In questo senso Italgas risponde anche ad argomentazioni sostenute da alcuni terzi intervenienti nell'istruttoria, che hanno sostenuto al contrario della Parte un decremento dell'efficienza complessiva dato dall'Operazione in quanto i costi totali sarebbero crescenti al crescere della dimensione degli operatori, proprio per il maggiore livello dei costi di investimento o Capex che caratterizzerebbe gli operatori di grandi dimensioni (cfr. infra, sezione successiva).]*

operatori con grandi quote di PDR gestiti negli ATEM limitrofi, facendo riferimento in particolare alle società municipalizzate di Bari e Foggia, che gestiscono approssimativamente la metà dei PDR nei vicini ATEM di Bari 1 e Foggia 2.

59. Per quel che riguarda Campobasso, Italgas sottolinea la presenza di Molise Gestioni (società controllata da Erogasmet) che, con la sua quota di PDR gestiti nell'ATEM di oltre il 15%, rappresenterebbe un concorrente plausibile alla gara. La società menziona anche la presenza nell'ATEM della citata Murgia Reti e di Adistribuzione, società del gruppo ACEA, gruppo che avrebbe dichiarato pubblicamente la propria volontà di consolidarsi nel settore della distribuzione di gas⁵¹, oltre alla presenza rilevante di operatori come Centria negli ATEM limitrofi.

60. Con riferimento a Potenza 2, Italgas cita di nuovo la presenza di Molise Gestioni (controllata di Erogasmet) che gestisce una quota di PDR superiore al 10%, nonché la presenza di altri operatori nell'ATEM e di *incumbent* significativi negli ATEM limitrofi, tra cui di nuovo Murgia Reti e le municipalizzate di Bari e Foggia.

61. Per quel che riguarda Roma 5, Italgas menziona la presenza significativa di Erogasmet con una quota di PDR gestiti compresa tra il 25% e il 30%, che rappresenterebbe pertanto un qualificato concorrente alla futura gara d'ATEM.

62. Con riferimento a Brescia 5, Italgas afferma che la competitività sarebbe assicurata dalla presenza, anche in questo caso con oltre il 15% dei PDR dell'ATEM, di GP IG, società quotata che avrebbe pubblicamente dichiarato un proprio interesse a riconfermare, in sede di gara, il perimetro delle gestioni attualmente in essere⁵². Inoltre, Italgas sottolinea la presenza del gruppo Ascopiave (tramite la società Romeo), che sta peraltro concludendo in questo periodo l'acquisizione degli *asset* della distribuzione di gas di A2A, confermando il proprio interesse strategico verso l'area lombarda. Infine, sarebbe presente nell'ATEM un terzo operatore (SIME). Da ultimo, Italgas menziona la presenza diffusa negli ATEM limitrofi del gruppo A2A (gestioni che, come detto, stanno per passare ad Ascopiave) e, in un caso, del gruppo AGSM AIM.

63. Con riferimento a Mantova 2, Italgas sottolinea la presenza, con una quota di oltre il 15% dei PDR, dell'operatore SEI, collegato al Comune di Mantova e quindi, come tale, presumibilmente intenzionato a partecipare alla futura gara. Italgas menziona anche la presenza nell'ATEM, con quote minori, di gruppi di rilievo quali Hera e Ascopiave, oltre alla presenza di soggetti rilevanti in ATEM limitrofi⁵³.

64. Per Varese 1, Italgas sottolinea la presenza di GEI con una quota tra il 10% e il 15% e presente anche in ATEM limitrofi, di Ascopiave con una quota di dimensioni simili, di Erogasmet con una quota tra il 5% e il 10% e di SIME con una quota inferiore al 5%. In aggiunta, gli ATEM limitrofi sarebbero caratterizzati dalla presenza rilevante di società del gruppo A2A (che tuttavia si ricorda essere in fase di cessione ad Ascopiave dei propri *asset* nel settore), Valle Camonica Servizi e Vigevano Distribuzione Gas.

65. Riguardo a Milano 2, Italgas sottolinea la quota relativamente limitata raggiunta dalle Parti e, pertanto, il peso relativo del resto dei gestori terzi attivi. Tra questi, Italgas segnala che Aemme Distribuzione e NED avrebbero concluso una *partnership*, tra loro e con Ascopiave, per la partecipazione a specifiche future gare d'ambito, tra cui figura Milano 2⁵⁴. Ascopiave, a sua volta, sarebbe come detto in fase di acquisizione degli *asset* di A2A e starebbe anche per concludere una *partnership* con AGSM AIM per la partecipazione alle gare. Vi sarebbero poi altri operatori *incumbent* qualificati nell'ATEM, quali GEI e A2A, oltre a numerosi operatori negli ATEM limitrofi (talvolta si tratta di società dei gruppi A2A e Ascopiave, in altri casi di società maggiormente localizzate come Acinque, ASM Vigevano o Valle Camonica Servizi).

Le dichiarazioni di 2iRete Gas

66. È stata sentita in audizione⁵⁵ anche la *target* 2iRete Gas, per acquisire elementi aggiuntivi e chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nel formulario di notifica e relativi allegati⁵⁶.

67. La società ha in primo luogo affermato che l'Operazione in questione si iscrive nel processo di valorizzazione della partecipazione degli azionisti nella logica di tipo finanziario seguita da un fondo d'investimento. L'Operazione era stata preceduta e accompagnata, fino a un certo punto, da una strategia alternativa, consistente in una ipotesi di quotazione della società sul mercato secondario, e pertanto senza aumento di capitale, che non è stata realizzata. È stata da ultimo invece ritenuta dagli azionisti da preferire la valorizzazione offerta dalla proposta di acquisizione da parte di

⁵¹ [Cfr. il seguente link: <https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/aceafoundation/pdf/it/gruppo/media/comunicati-ps/2020/03/AceaCPS-10032020-it.pdf>.]

⁵² [Cfr. il seguente link: https://ir.gasplus.it/file_upload/AnalystIH2024_def.pdf. In particolare, alla slide n.8 della presentazione, si legge "The Group intends to evaluate the new ATEM tenders in order to maintain the same perimeter of activities as a minimum".]

⁵³ [Peraltro, la società attribuita da Italgas al gruppo Hera (AS Reti S.p.A.) è in realtà da questo partecipata solo al 25%.]

⁵⁴ [Cfr. pag. 40 del Piano Industriale 2022-2026 di Ascopiave, disponibile al seguente link: https://www.gruppoascopiave.it/wp-content/uploads/2023/02/Piano-Strategico-Ascopiave_ITA_09032023.pdf. Cfr. anche <https://www.gruppoascopiave.it/investor-relations/comunicati-stampa/ascopiave-ap-reti-gas-s-p-a-societa-del-gruppo-ascopiave-selezionata-da-aemme-linea-distribuzione-s-r-l-e-ned-reti-distribuzione-gas-s-r-l-qualche-partner-industriale-per-la-partecipazione-congiun,>]

⁵⁵ [Vd. verbale, doc. 41.]

⁵⁶ [Tali informazioni costituivano anche le risposte a una richiesta di informazioni formulata a 2iRG nell'ambito della fase di prenotifica dell'Operazione.]

Italgas. Secondo le dichiarazioni rese, l'operazione di quotazione alternativa avrebbe peraltro comportato per 2i Rete Gas la necessità di rivedere la propria *dividend policy*, per garantire un maggiore *yield* e una crescita dei dividendi distribuiti nel tempo, con la conseguente revisione in ottica maggiormente conservativa della propria strategia di partecipazione alle gare d'ambito tenuto conto dei vincoli finanziari.

68. Quanto ai criteri seguiti per decidere le proprie strategie di partecipazione alle gare d'ATEM, i rappresentanti di 2iRG hanno affermato che, oltre agli elementi specifici del bando e dell'ATEM interessato (dimensione dell'ATEM, valori di VIR e RAB, investimenti riconosciuti e non, numero di persone che vengono cedute da gestori uscenti ecc.), valutati volta per volta, assume grande rilevanza il calendario delle gare, da intendersi sia come calendario complessivo che come specifico calendario di ogni procedura. Sul tema, 2iRG ha precisato che la scarsità di gare a oggi effettuate ha ovviamente influito sulle strategie di partecipazione della società fin qui seguite in quanto questa dovrebbe invece essere più selettiva qualora, in ipotesi, dovessero essere effettuate contemporaneamente un numero significativo di procedure. La società ha altresì precisato di non ritenere la propria presenza pregressa un elemento necessariamente rilevante nella decisione di partecipare alle gare.

5.4.2. Le argomentazioni dei terzi intervenienti e di altri operatori

69. Con riferimento alla posizione dei soggetti terzi intervenienti nel procedimento (come già menzionato, le società ACEA, AGSM AIM, Ascopiave ed Erogasmet, e le associazioni di categoria ASSOGAS e ANIMA), essi hanno tutti espresso valutazioni critiche sull'Operazione, con motivazioni e argomentazioni almeno in parte sovrapponibili, soprattutto per quel che concerne gli operatori societari e l'associazione direttamente attivi nel settore della distribuzione del gas (mentre argomentazioni di natura diversa, ma ugualmente molto critiche, sono state espresse dall'associazione ANIMA che rappresenta operatori attivi in mercati collegati, cfr. *infra*)⁵⁷. Hanno espresso osservazioni anche la società Hera S.p.A. ("Hera") e un ulteriore operatore, pur non avendo tali operatori presentato richiesta di intervento nel procedimento.

70. Per quel che concerne il profilo soggettivo degli intervenienti, considerando sempre l'intero gruppo societario di riferimento, Ascopiave rappresenta, a dati 2023⁵⁸, il 5° operatore del mercato della distribuzione del gas a livello nazionale (quota del 5,5%), con una presenza concentrata nell'area settentrionale del Paese (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte)⁵⁹, AGSM AIM rappresenta l'8° operatore (quota circa del 2%), con presenza sempre concentrata a Nord-Ovest (Veneto), mentre Erogasmet rappresenta il 10° operatore (quota dell'1,4%), con presenza soprattutto nell'area Centro-Nord (Lazio, Umbria, Lombardia, Piemonte) e a Sud in Molise e Basilicata; ACEA, a partire da una posizione non di rilievo (a dati ARERA 2023 non rientra tra i primi 20 operatori), ha tuttavia manifestato un interesse accresciuto rispetto alla distribuzione del gas e la volontà di crescere in tale ambito⁶⁰. Hera, che ha espresso osservazioni, rappresenta il terzo operatore del settore (quota in volume 2023 circa dell'8%), con presenza concentrata nelle regioni del Nord. Assogas è un'associazione di settore che conta circa 60 aziende associate, di dimensioni medie o piccole, con presenza su tutto il territorio nazionale, sebbene maggiormente concentrata nell'area Centro-Nord del Paese. ANIMA, come menzionato, è una federazione rappresentativa di operatori e associazioni attivi a livello nazionale in mercati verticalmente collegati, ad esempio attivi nella progettazione, produzione, fornitura e manutenzione dei contatori gas.

71. Nel merito dell'Operazione, i terzi intervenienti hanno in generale sottolineato che la stessa comporterebbe forti criticità concorrenziali, realizzandosi la fusione tra il primo e il secondo operatore a livello nazionale, con quota complessiva sempre agli stessi dati 2023 in volume pari a circa il 47% del mercato (55% in termini di PDR gestiti), in un mercato già altamente concentrato, in cui, tolte le Parti, operano esclusivamente alcuni altri operatori di dimensioni medio-piccole, oltre a una pleora di società di piccolissime dimensioni. Alcuni hanno auspicato che l'Autorità valutasse l'Operazione anche su scala nazionale e non solo con riferimento ai singoli ATEM così come fatto nel provvedimento di avvio. Con riferimento al mercato per le future gare d'ATEM preso in considerazione dal provvedimento, i terzi hanno evidenziato che l'Operazione eliminerebbe il principale concorrente di Italgas nelle gare d'ambito, capace di competere anche a prescindere dalla presenza pregressa in termini di PDR, come mostrano gli esiti delle gare già avvenute (ad esempio, nel caso di Napoli 1, 2iRG si è aggiudicato la procedura di gara senza essere presente quale gestore uscente). Gli altri operatori di mercato, invece, sarebbero in grado di esprimere una presenza prettamente locale in alcune aree del Paese (soprattutto a Nord) e quindi di competere solo su scala notevolmente più ridotta. Le poche gare effettuate hanno peraltro mostrato che complessivamente risulta difficile che ci siano più di 2 o 3 partecipanti per gara (quasi sempre le stesse *merging parties* e al massimo un altro operatore).

⁵⁷ [Vd. docc. 6, 7, 8, 11 (documenti pre-istruttori); docc. 48, 51, 52, 54, 62 e 68 (verbali di audizione); docc. 49, 55, 66 (memorie).]

⁵⁸ [Cfr. Relazione annuale ARERA 2024, pp. 282-283, dati in volume.]

⁵⁹ [È altresì noto dalla stampa di settore che è stato sottoscritto a dicembre 2024 da parte di Ascopiave un accordo preliminare con A2A per l'acquisizione da quest'ultima di un compendio di asset nel settore della distribuzione del gas composto da circa 490 mila PDR nelle Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi.]

⁶⁰ [Cfr. doc. 54 (verbale di audizione).]

72. Alcuni soggetti⁶¹ hanno poi più in particolare sottolineato che non condividono l'impostazione del provvedimento di avvio secondo cui nel secondo macro-gruppo di ATEM individuati come critici (29 ATEM) si avrebbe come effetto restrittivo solo quello relativo al rafforzamento dell'incumbent con conseguente scoraggiamento di altri potenziali partecipanti alle gare, in quanto ritengono che, al contrario, soprattutto in alcuni di questi ATEM in cui le Parti sono entrambe presenti con quote non irrisorie, vi sia anche l'effetto di primo ordine di eliminazione diretta di un possibile concorrente alla gara.

73. Un ulteriore punto sollevato dagli intervenienti è l'obiezione per cui, a differenza di quanto valutato in avvio, l'Operazione produrrebbe effetti negativi anche nel mercato della distribuzione del gas naturale propriamente inteso (e non solo rispetto alle future gare d'ATEM), in quanto vi sarebbe ad esempio una perdita di efficienza complessiva per il sistema e, dunque, un aumento dei costi complessivi per i consumatori finali. In particolare Assogas⁶² ha in questo senso rappresentato che uno studio indipendente di settore avrebbe permesso di appurare che l'operatore maggiore Italgas ha costi medi superiori a quelli dei singoli associati al suo interno rappresentati (in quanto presenterebbe costi medi fissi superiori) e, dunque, non vi sarebbe un vantaggio di efficienza nell'ulteriore aggregazione generata dalla concentrazione, ma semmai il contrario⁶³. In ultima analisi, non sarebbe corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento di avvio secondo cui la mera sostituzione di un operatore con un altro nelle gestioni/concessioni in essere risulterebbe neutra dal punto di vista concorrenziale. Altri hanno sottolineato nello stesso solco che, anche a fini regolamentari, l'Operazione andrebbe anche a ridurre la facilità di utilizzare la *yardstick competition* per il regolatore per contenere i costi del settore⁶⁴.

74. Alla luce delle considerazioni espresse, tutti gli intervenienti hanno sollecitato l'Autorità a valutare attentamente l'Operazione, imponendone il divieto o autorizzandola solo con la previsione di un pervasivo pacchetto di rimedi volti a mitigarne gli effetti anticompetitivi. In primo luogo, come fatto anche nei precedenti dell'AGCM nel medesimo settore, i terzi intervenienti hanno sottolineato la necessità che siano previste incisive misure strutturali di dismissioni di *asset*, ritenute generalmente dagli intervenienti l'unico vero strumento in grado di ripristinare le condizioni di concorrenza affievolite dall'Operazione. Quanto a tali misure, gli operatori terzi hanno sottolineato, oltre al carattere incisivo delle stesse, che dovrebbe in primo luogo essere consentito anche a operatori già presenti in un ATEM (al contrario di quanto fatto in alcuni precedenti dell'Autorità) di partecipare alle acquisizioni e rafforzarsi tramite le stesse, per poter competere con il soggetto più che prevalente sul mercato che sarà risultante dalla concentrazione⁶⁵.

75. In secondo luogo, sempre in tema di eventuali misure strutturali, i terzi intervenienti hanno in maggioranza espresso preferenza per cessioni distinte per singoli ATEM per permettere anche a operatori medio-piccoli di partecipare alle procedure⁶⁶ (tranne ACEA, che ha auspicato invece una maggiore aggregazione degli *asset* oggetto di cessione⁶⁷). In particolare, la dimensione ATEM per ATEM andrebbe privilegiata per il Centro-Nord, dove esistono una serie di operatori a scala locale che potrebbero essere interessati alle acquisizioni su singoli ATEM, mentre un'eventuale logica a pacchetto per un'area più ampia potrebbe al limite adottarsi per il Sud, dove la scala degli operatori esistenti è ancora più ridotta (ed è maggiore l'interessenza con gli enti locali) e andrebbe forse al contrario ricreato un nuovo operatore industriale in grado di compensare l'uscita di scena dell'unico concorrente plausibile di Italgas in tale zona del Paese. Anche nella prospettiva di cessioni per singolo ATEM, andrebbe a ogni modo mantenuta una dimensione minima degli *asset* ceduti per garantire l'appetibilità dell'investimento per gli eventuali acquirenti⁶⁸.

76. Sempre con riferimento alle possibili misure strutturali, i terzi intervenienti hanno anche sottolineato che occorrerebbe prestare particolare attenzione al prezzo degli *asset* oggetto di dismissione, per evitare che le misure restino inefficaci per mancanza di acquirenti, e segnatamente che il valore di cessione dovrebbe essere posto prossimo alla RAB o pari alla RAB, che rappresenterebbe comunque un valore rappresentativo per le reti gas, laddove la rinuncia a un eventuale delta rispetto a tale valore potrebbe far parte del "sacrificio" stesso che la Parte notificante accetta al fine di mitigare gli effetti anticoncorrenziali significativi che l'Operazione comporta⁶⁹. Andrebbe anche considerato, in tal senso, che l'acquirente dovrebbe anche sostenere i costi di integrazione degli *asset* acquisiti e, qualora voglia

⁶¹ [Cfr. a titolo esemplificativo doc. 49 (memoria Erogasmet), doc. 62 (verbale Ascopiave).]

⁶² [Vd. doc. 51 (verbale di audizione, e relativo allegato) e doc. 55 (memoria).]

⁶³ [Anche uno studio di settore del Politecnico di Milano commissionato da ARERA avrebbe indicato la dimensione ottimale per un operatore attivo nel settore della distribuzione del gas nella fascia 300.000-500.000 PDR, ampiamente superata da ciascuna delle *merging parties* anche prima dell'Operazione.]

⁶⁴ [Vd. doc. 67.]

⁶⁵ [Cfr. doc. 54 (verbale ACEA), 62 (verbale Ascopiave), 49 (memoria Erogasmet), 51 (verbale ASSOGAS).]

⁶⁶ [In tal senso AGSM AIM (doc. 68), Ascopiave (doc. 62), Erogasmet (doc. 49 e 52), ASSOGAS (doc. 51 e 55).]

⁶⁷ [Cfr. doc. 54 (verbale di audizione). ACEA ha inoltre sottolineato che andrebbe considerata non solo una certa quota complessiva dei PDR di un dato ATEM come porzione da cedere, ma andrebbero in essa inclusi dei Comuni di una certa importanza per rendere il pacchetto ceduto di maggiore interesse per i potenziali acquirenti.]

⁶⁸ [Cfr. a titolo esemplificativo doc. 68 (verbale AGSM AIM).]

⁶⁹ [Cfr. a titolo esemplificativo doc. 51, 55, 68.]

difendere l'investimento, partecipare alla successiva gara e aggiudicarsela⁷⁰. Erogasmet ha sul punto affermato che, almeno in successivi *round* delle procedure di cessione, andrebbe del tutto eliminata la previsione di un prezzo minimo di cessione (diversamente da quanto fatto in alcuni precedenti specifici AGCM sulla distribuzione del gas ma analogamente a quanto usuale nei casi di dismissioni di *asset* quali rimedi nelle concentrazioni)⁷¹. Infine, tutti gli operatori terzi hanno ritenuto che debba essere privilegiata per quanto possibile l'acquisizione di eventuali *asset* dismessi da parte di operatori industriali e non da soggetti di natura meramente finanziaria non in grado di rappresentare un potenziale concorrente credibile alle future procedure di gara d'ambito⁷².

77. Con riferimento a eventuali ulteriori misure correttive e specificamente a quelle di natura c.d. comportamentale adottate dall'Autorità nei suoi precedenti di casi analoghi nel settore della distribuzione del gas, a eventuale completamento delle misure strutturali, i terzi intervenienti hanno in generale espresso poco apprezzamento per le stesse, ritenendo che un'operazione di questa scala vada valutata più severamente rispetto ai precedenti. Tra di esse, a ogni modo, maggiore apprezzamento è stato espresso con riferimento alla misura relativa alla dilazione del pagamento del VIR al gestore uscente. Erogasmet ha poi formulato alcuni suggerimenti puntuali al fine di migliorare ulteriormente le misure tradizionalmente previste nei precedenti (ad esempio, suggerendo specifiche integrazioni alla misura informativa)⁷³. Anche un ulteriore operatore non parte del procedimento ha suggerito eventuali migliorie alle misure comportamentali adottate nei precedenti per renderle più efficaci nell'incentivare la partecipazione di terzi alle future gare d'ambito, in particolare a quella informativa e di dilazione al pagamento del VIR⁷⁴.

78. Su tematiche più generali quali le proprie strategie di partecipazione alle gare d'ATEM o i criteri che determinano la maggiore o minore profittabilità di un ATEM per un operatore, i soggetti terzi hanno affermato di valutare la propria partecipazione volta per volta con riferimento ai singoli bandi, e soprattutto di concentrare la propria partecipazione nelle aree dove la società già detiene una presenza (anche a livello di ATEM limitrofi). Solo ACEA ha espresso una volontà di maggiore espansione in tale settore mirando a raggiungere una scala nazionale. Circa la profittabilità degli ATEM, gli operatori hanno rappresentato che la stessa dipende da numerosi fattori, quali il rapporto VIR/RAB, la densità dei PDR nell'ATEM, lo stato delle reti e la conseguente necessità di interventi di ammodernamento ecc.

79. Per quel che riguarda la posizione specifica della Federazione ANIMA⁷⁵, che come detto rappresenta soggetti - imprese e loro associazioni - attivi in mercati verticalmente collegati a quello della distribuzione del gas, ad esempio attivi nella progettazione, produzione, fornitura e manutenzione dei contatori⁷⁶, la stessa ha evidenziato effetti molto negativi che l'Operazione avrebbe, per la creazione di un soggetto in posizione del tutto preminente dal lato della domanda, che quindi sarebbe dotato di un potere contrattuale ancora più sbilanciato rispetto a quello delle proprie controparti commerciali, tra cui i soggetti rappresentati dalla stessa ANIMA. In questo senso le imprese più piccole verrebbero tagliate fuori dall'impossibilità di far fronte a una committenza di *magnitudo* troppo elevata.

La Federazione ha peraltro espresso il timore che la stessa Italgas potrebbe entrare direttamente in tale mercato collegato, estendendo la posizione dominante detenuta nel mercato della distribuzione, che l'Operazione consentirebbe di creare. La stessa Italgas peraltro sarebbe già in passato stata censurata per comportamenti analoghi⁷⁷.

80. L'Autorità dovrebbe quindi considerare più attentamente gli effetti verticali dell'Operazione, estendendo anche la propria valutazione circa i mercati rilevanti contenuta nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, che sarebbe carente sotto tali profili. La Federazione ha poi lamentato effetti dirompenti dall'imposizione dello *standard* del nuovo contatore Nimbus sviluppato da Italgas a una parte preponderante del mercato, che trasformerebbe le aziende associate da produttori attivi in tale mercato e sviluppatori di tecnologia a meri assemblatori. ANIMA ha anche contestato la narrativa sostenuta dalle Parti notificanti circa gli asseriti benefici per il mercato e per il consumatore finale derivanti dall'Operazione, anche in relazione a tale mercato collegato, in quanto l'imposizione di una certa tecnologia con riconoscimento tariffario potrebbe comportare dei costi aggiuntivi per i consumatori finali non realmente dettati da una logica di necessità.

81. ANIMA ha conclusivamente invitato l'Autorità a decidere per il divieto dell'Operazione ovvero a imporre pervasive misure volte a sterilizzarne gli effetti negativi anche nei mercati collegati di cui trattasi, ad esempio imponendo a

⁷⁰ [Cfr. doc. 67 (verbale Hera).]

⁷¹ [Cfr. doc. 49 (memoria).]

⁷² [Cfr. docc. 51, 52, 62, 67, 68. Hera (vd. doc. 67), ha anche sottolineato che le procedure di cessione dovrebbero evitare che siano apposti dei vincoli o degli oneri di fatto per gli acquirenti, come ad esempio lock-in tecnologici o contrattuali che li rendano in qualche misura ancora dipendenti dal soggetto cedente o comunque sottoposti a extra costi. Sarebbe opportuno inoltre evitare che siano individuati pacchetti di cessione in cui vengano allocate selettivamente le concessioni più onerose (ad esempio, con canoni maggiori o con le risorse umane più costose o problematiche).]

⁷³ [Vd. doc. 49.]

⁷⁴ [Vd. doc. 63.]

⁷⁵ [Vd. docc. 11 (osservazioni prodotte in fase pre-istruttoria), 48 (verbale di audizione e relativo allegato), 66 (memoria).]

⁷⁶ [In particolare, ad ANIMA è federata anche l'associazione ACISM, che rappresenta a livello nazionale i costruttori di strumenti di misura.]

⁷⁷ [ANIMA menziona il procedimento A115 - Associazione Nazionale Impiantisti Manutentori/Italgas, provvedimento n. 4000/1996, in Bollettino n. 25/1996.]

Italgas la dismissione del ramo d'azienda attivo nel mercato degli *smart meters* o, quantomeno, la creazione di una divisione o società separata con attivazione di effettivi *chinese walls* volti a garantire terzietà nella gestione delle attività relative al segmento collegato della produzione, manutenzione e fornitura di servizi relativi ai contatori.

Le dichiarazioni di ACEA su Umbria Distribuzione Gas

82. È stato anche chiesto ad ACEA in audizione⁷⁸, dal momento che la società rappresenta l'altro socio di riferimento di Umbria Distribuzione Gas, di specificare quali siano gli assetti societari relativi a quest'ultima e quale sia stata l'evoluzione recente degli stessi. ACEA ha affermato che gli sviluppi recenti sono consistiti nell'inversione delle nomine di Amministratore Delegato e Presidente di UDG tra i due principali soci ACEA e Italgas, in conseguenza della decisione di ACEA e di ASM Terni (l'altro socio di UDG) di presentare un'unica lista, grazie alla quale ACEA controlla indirettamente il 55% del capitale. Lo statuto di UDG prevede infatti che la prima lista nomini l'Amministratore Delegato e la seconda il Presidente e pertanto, a seguito dell'unificazione della lista tra Acea e ASM, queste ultime sono passate a nominare l'Amministratore Delegato e Italgas a esprimere il Presidente. Più in dettaglio, ACEA è entrata nel 2023 nel capitale di ASM (con una partecipazione più significativa) e da allora ACEA e ASM *"hanno potuto condividere alcune visioni strategiche per cui hanno fornito una lista unica all'interno di UDG"*, che ha comportato questa recente inversione delle nomine, avvenuta nel 2024. A ogni modo, hanno precisato i rappresentanti di ACEA, il Consiglio di Amministrazione è composto, ora come allora, da 3 membri nominati da ASM e ACEA (precisamente, 2 da ASM e 1 da ACEA) e da 3 membri nominati da Italgas, *"per cui esso è del tutto paritetico e comporta un identico peso di ACEA/ASM - da un lato - e Italgas - dall'altro lato - nelle decisioni di UDG. In tale assetto, quindi, nessuna decisione può essere presa se non con il voto favorevole di alcuni rappresentanti nominati da Italgas"*.

5.5. Le misure proposte da Italgas

83. Come anticipato, Italgas ha presentato una proposta di rimedi. A una prima versione in bozza, inviata il 30 gennaio 2025⁷⁹ e successivamente discussa con gli Uffici nell'audizione del 6 febbraio, è seguita una versione definitiva, trasmessa il 13 febbraio 2025⁸⁰. In tale documento, la proposta di rimedi vera e propria è accompagnata da considerazioni della società sulla valutazione degli effetti concorrenziali dell'Operazione - in generale e in alcuni ATEM specifici - e da alcune repliche ad argomentazioni dei soggetti intervenienti. Se tali altre considerazioni di Italgas sono state descritte nelle loro linee principali in precedenza, nella presente sezione si darà conto unicamente della proposta di rimedi avanzata dalla società.

84. Nell'ultima versione in atti Italgas, *[omissis]*, dichiara di avere esteso il perimetro degli ATEM oggetto di dismissione per venire incontro alle preoccupazioni concorrenziali che, ad avviso degli Uffici, residuerebbero anche in caso di applicazione della prima versione di rimedi proposta. Inoltre, la società dichiara che *[omissis]*. Similmente Italgas ribadisce, in premessa, che va tenuto conto del rilevante impatto degli impegni *[omissis]*. Inoltre, all'interno della descrizione dei rimedi dismissivi offerti, la società afferma che nelle attuali circostanze *"deve prevalere la possibilità per tutti gli operatori interessati di concorrere, senza discriminazione di sorta, alla procedura competitiva che scaturirà dalle misure dismissive di seguito proposte, contrariamente a quanto avvenuto precedentemente in procedimenti analoghi"*.

85. Più nel merito, i rimedi proposti da Italgas consistono in misure dismissive e misure comportamentali.

Le misure dismissive sono distinte in tre gruppi di ATEM.

Il primo gruppo è costituito dagli ATEM di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, per i quali Italgas propone la cessione di un numero di PDR corrispondenti a quelli acquisti con l'Operazione, neutralizzando quindi l'effetto della stessa sulle quote di PDR gestiti dalla nuova entità.

Il secondo gruppo di ATEM è composto dagli ambiti di Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Massa-Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Ragusa, Reggio di Calabria - Vibo Valentia, Roma 4, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani e Viterbo. Rispetto a tali ATEM, Italgas propone la cessione di concessioni per una quantità pari al 20% dei PDR dell'ATEM. Infine, con riferimento al terzo gruppo di ATEM, costituito dagli ambiti di Bari 2, Brescia 5, Campobasso, Mantova 2, Potenza 2, Roma 5 e Varese 1, Italgas ribadisce la propria posizione per cui in essi non vi sia necessità di prescrivere cessioni, affermando tuttavia che, in considerazione delle osservazioni degli Uffici, la società ha esteso il perimetro delle cessioni proposte per il precedente gruppo di ATEM fino a ricomprendere tali ulteriori 7 ATEM, che sono pertanto anch'essi interessati, nella proposta definitiva di Italgas, da una cessione per una quantità pari al 20% dei PDR di ciascun ATEM⁸¹.

86. Per quel che riguarda le misure comportamentali, Italgas nella propria proposta individua due diversi *mix* di misure.

⁷⁸ [Vd. doc. 54.]

⁷⁹ [Vd. doc. 53.]

⁸⁰ [Vd. doc. 73.]

⁸¹ [Nel caso di tali 7 ATEM non è esplicitata nel testo la quota di cessione proposta, ma il riferimento all'estensione del cluster di ATEM lascia presumere che la proposta riguardi, anche per tali 7 ATEM, una cessione pari al 20% dei PDR.]

Il primo insieme di misure comportamentali è rivolto agli ATEM non interessati da proposte di cessione ossia, ad avviso di Italgas, gli ambiti di Alessandria 4, Ascoli-Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza-Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni e Verbano-Cusio-Ossola⁸². Per tali ambiti, Italgas propone le seguenti misure comportamentali:

- a. Dilazione del VIR per un periodo di 12 mesi, con l'applicazione di un tasso di interesse pari al WACC definito da ARERA, in vigore al momento della cessione;
- b. Misura occupazionale. Il DM MiSE 21 aprile 2011, in attuazione dell'articolo 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000, persegue l'apprezzabile scopo di garantire la continuità occupazionale nel passaggio dal vecchio al nuovo gestore, consentendo ai gestori uscenti di trasferire all'aggiudicatario della gara d'ATEM i lavoratori addetti alla gestione delle reti messe a gara e una quota parte del personale addetto alle funzioni centrali, in una misura pari a 1 dipendente ogni 1.500 PDR. La misura proposta si concretizza nella facoltà di scegliere, per il gestore subentrante, in base alle proprie esigenze e alle efficienze che è in grado di realizzare, il numero di dipendenti soggetti al trasferimento da parte di Italgas fino a un rapporto massimo di 1 dipendente ogni 2.000 PDR;
- c. *Transitional Service Agreement* ("TSA"). Italgas offre la propria disponibilità a concludere con il gestore subentrante un TSA della durata di 12 mesi. Il TSA includerebbe attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e dunque identificabili con le conoscenze e le abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona. In particolare, il TSA comprenderebbe tanto servizi di supporto e gestionali relativamente alla migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e di supporto alla gestione impianti e all'attività di commercializzazione, quanto la fornitura di servizi di supporto alla gestione di misuratori gas e dati di misura, nonché alla gestione degli impianti. Tutti tali servizi verrebbero forniti da Italgas a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili;
- d. Anticipazione della scadenza delle concessioni. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273⁸³, le concessioni finanziate ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, possono avere *ope legis* una scadenza successiva rispetto al momento di indizione della gara d'ATEM. Ciò posto, la normativa prevede un chiaro *favor* per l'anticipazione delle scadenze delle concessioni finanziate e per la loro gestione il prima possibile da parte dell'aggiudicatario della gara d'ATEM. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del DM 19 gennaio 2011 e dell'articolo 29 dell'Allegato alla deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS - RTDG 2020-2025, previa istanza del gestore subentrante corredata da (i) apposito *business plan* dettagliato che evidenzia, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovracomunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'enclave nella gestione d'ambito, nonché (ii) valutazione di analisi costi e benefici riferita agli utenti del servizio dell'ambito, l'ARERA può concedere specifici incentivi qualora il gestore uscente accetti l'anticipazione della scadenza della propria concessione. La misura prospettata consisterebbe nella manifestazione - anteriormente alla gara - da parte di Italgas del proprio consenso alla scadenza anticipata delle concessioni ancora in essere, con rinuncia a ogni mancato profitto legato alla percezione della tariffa e agli incentivi regolatori e con conseguente non necessità per il gestore subentrante di presentare il *business plan* e l'analisi costi-benefici dell'anticipazione della scadenza.

87. Italgas afferma poi che *"Con riferimento, invece, agli ATEM in cui sono indicate misure dismissive, si propone l'applicazione dei rimedi rafforzati indicati di seguito, solo ove le procedure competitive non dovessero concludersi positivamente"*. Tali misure comportamentali sono le seguenti:

- a. Dilazione del VIR per un periodo di 12 mesi, senza alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del subentrante (contrariamente a quanto avvenuto in passato);
- b. Misura occupazionale. Il DM MiSE 21 aprile 2011, in attuazione dell'articolo 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000, persegue l'apprezzabile scopo di garantire la continuità occupazionale nel passaggio dal vecchio al nuovo gestore, consentendo ai gestori uscenti di trasferire all'aggiudicatario della gara d'ATEM i lavoratori addetti alla gestione delle reti messe a gara e una quota parte del personale addetto alle funzioni centrali, in una misura pari a 1 dipendente ogni 1.500 PDR. La misura proposta si concretizza nella facoltà di scegliere, per il gestore subentrante, in base alle proprie esigenze e alle efficienze che è in grado di realizzare, il numero di dipendenti soggetti al trasferimento da parte di Italgas fino a un rapporto massimo di 1 dipendente ogni 2.000 PDR;
- c. *Transitional Service Agreement* (di seguito, "TSA"). Italgas offre la propria disponibilità a concludere con il gestore subentrante un TSA della durata di 12 mesi. Il TSA includerebbe attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e dunque identificabili con le conoscenze e le abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona. In particolare, il TSA comprenderebbe tanto servizi di supporto e gestionali relativamente alla migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e di supporto alla gestione impianti e all'attività di commercializzazione, quanto la fornitura di servizi di supporto alla gestione di misuratori gas e dati di misura, nonché alla gestione degli impianti. Tutti tali servizi verrebbero forniti da Italgas a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi

⁸² [Nell'elenco di ATEM destinatari di tali misure Italgas non include Milano 2, pur affermando di non offrire alcuna misura dismissiva relativamente a tale ATEM.]

⁸³ [Convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.]

analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili;

d. Anticipazione della scadenza delle concessioni. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273⁸⁴, le concessioni finanziate ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, possono avere *ope legis* una scadenza successiva rispetto al momento di indizione della gara d'ATEM. Ciò posto, la normativa prevede un chiaro *favor* per l'anticipazione delle scadenze delle concessioni finanziate e per la loro gestione il prima possibile da parte dell'aggiudicatario della gara d'ATEM. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del DM 19 gennaio 2011 e dell'articolo 29 dell'Allegato alla deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS - RTDG 2020-2025, previa istanza del gestore subentrante corredata da (i) apposito *business plan* dettagliato che evidenzi, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovracomunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'enclave nella gestione d'ambito, nonché (ii) valutazione di analisi costi e benefici riferita agli utenti del servizio dell'ambito, l'ARERA può concedere specifici incentivi qualora il gestore uscente accetti l'anticipazione della scadenza della propria concessione. La misura prospettata consisterebbe nella manifestazione - anteriormente alla gara - da parte di Italgas del proprio consenso alla scadenza anticipata delle concessioni ancora in essere, con rinuncia a ogni mancato profitto legato alla percezione della tariffa e agli incentivi regolatori e con conseguente non necessità per il gestore subentrante di presentare il *business plan* e l'analisi costi-benefici dell'anticipazione della scadenza;

e. Misura informativa "ulteriormente rafforzata". Italgas si rende disponibile a fornire alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, dati relativi alle caratteristiche degli impianti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 del D.M. 226/2011, la cui trasmissione alle stazioni appaltanti è obbligatoria. Ciò, salvo che tale condivisione di informazioni/dati non arrechi un danno ingiusto alla Società e/o non comporti un indebito vantaggio a terzi. Più specificatamente, Italgas si impegna a fornire: (i) le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); (ii) l'integrazione delle informazioni cartografiche con l'anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; (iii) l'elenco delle apparecchiature dei singoli Impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, "IPRM"); (iv) andamento storico del numero dei PDR attivi nell'ultimo quinquennio, per quanto disponibile; (v) l'elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non ancora evase o non evadibili alla data di richiesta degli obblighi informativi normativamente previsti da parte della Stazione; (vi) numero e tipologia (interrate o aeree) delle dispersioni rilevate nell'ultimo triennio, con l'indicazione dell'anno di rilevamento; (vii) l'andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell'ultimo anno solare precedente alla richiesta degli obblighi informativi da parte della Stazione Appaltante; (viii) le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia (P-P/P-M).

88. Infine, Italgas afferma che le precedenti misure, con l'eccezione della misura e., sono proposte anche, per il medesimo insieme di ATEM, in caso di positiva conclusione della procedura di cessione, con riferimento ai restanti PDR.

5.6. Le osservazioni ai rimedi proposti e alla CRI

5.6.1 Le osservazioni dei terzi intervenienti

89. I soggetti intervenuti nel procedimento, a seguito della lettura della proposta di rimedi di Italgas e della CRI (inclusiva della valutazione di tali rimedi) trasmessa il 20 febbraio 2025, hanno tutti confermato la propria valutazione negativa dell'Operazione, anche in caso di applicazione dei rimedi proposti da Italgas e anche laddove questi ultimi siano integrati nelle modalità indicati dagli Uffici nella CRI⁸⁵.

90. Alcuni intervenienti hanno continuato a sottolineare la portata nazionale dell'Operazione e la non idoneità di una valutazione degli effetti della stessa a livello di singoli ATEM, come quella proposta nella CRI. In particolare, Acea afferma che andrebbe preso in considerazione un mercato rilevante di tipo nazionale, in funzione del ruolo rivestito dalla capacità economico-finanziaria nelle strategie di partecipazione in gara e dalle stesse dichiarazioni delle Parti: ad esempio, 2iRG non ha indicato come particolarmente rilevante la presenza pregressa della società nell'ATEM nel valutare la partecipazione in gara nella stessa. Anche un'adeguata considerazione della presenza negli ATEM limitrofi, ad avviso di Acea, avrebbe dovuto suggerire la portata nazionale dell'Operazione.

Similmente, Assogas ha lamentato l'assenza di una valutazione dell'Operazione a livello nazionale, contesto in cui, ad avviso dell'associazione, le Parti raggiungerebbero una quota pari a circa il 56%, al punto di suggerire, in luogo delle cessioni proposte da Italgas e valutate nella CRI con una logica ATEM per ATEM, ritenute insufficienti, una dismissione di PDR capace di riportare tale quota nazionale entro il 50%. AGSM AIM ha ritenuto non condivisibile l'approccio valutativo della CRI, in quanto ritiene che la portata dell'Operazione renda non sufficiente l'applicazione di criteri coerenti con i precedenti casi di concentrazione esaminati dall'Autorità, che riguardavano l'acquisizione di operatori molto minori.

⁸⁴ [Convertito con modificazioni dalla legge. 23 febbraio 2006, n. 51.]

⁸⁵ [Vd. memorie finali, docc. da 104 a 111.]

91. Ascopiave, AGSM AIM e Assogas hanno poi preso atto con favore della posizione assunta nella CRI rispetto alla scarsa dimostrabilità di efficienze benefiche per i consumatori dovute alla presente Operazione, ribadendo che l'assenza di tali efficienze conferma la problematicità della concentrazione.

92. Gli intervenienti hanno poi diffusamente rappresentato che le cessioni proposte da Italgas non sono sufficienti a risolvere le criticità concorrenziali dell'Operazione, anche nel perimetro ritenuto nella CRI adeguato a tale scopo. Assogas ha sottolineato, ad esempio, l'esiguità del numero totale di PDR oggetto di cessione rispetto al grado di operatività dell'impresa acquisita, oltre che di Italgas, sostenendo che, laddove l'Autorità adotti un approccio valutativo ATEM per ATEM (e non, come ritenuto preferibile dall'Associazione, un'ottica di contenimento della quota detenuta dalle Parti a livello nazionale), dovrebbe individuare restrizioni dirette a causa dell'Operazione in un numero di ATEM ben maggiore di quelli presi in considerazione dall'Autorità, in quanto le Parti dovrebbero essere considerate partecipanti probabili alle gare d'ATEM già qualora esse detengano più del 10% dei PDR. Nello stesso senso si è espressa Erogasmet, affermando che tale considerazione è implicitamente contenuta nel provvedimento C12125 (in cui l'Autorità vietava l'acquisizione a operatori *incumbent* che risultassero già gestori con il 10% dei PDR) ed è desumibile dall'osservazione delle gare già effettuate, in cui 2iRG ha presentato offerta in 7 gare su 10 e ha strenuamente conteso gli ATEM di Milano 1 e Napoli 1, malgrado l'esigua o nulla presenza in qualità di gestore uscente (anche Ascopiave e Acea hanno sottolineato, in modo simile, che la maggior parte delle gare già effettuate sono state partecipate e aggiudicate dalle Parti). Erogasmet ha poi ritenuto non convincenti e meramente ipotetiche le considerazioni di 2iRG per cui tale società avrebbe dovuto ridurre la frequenza della propria partecipazione alle gare d'ambito sia in presenza di un calendario di gare più fitto sia nello scenario di quotazione della società, alternativo all'acquisizione da parte di Italgas. Similmente, Acea ha sostenuto che tutti i 65 ATEM oggetto di avvio avrebbero dovuto essere interessati da cessioni, in quanto anche nei 29 ATEM in cui in sede di avvio l'Autorità non contesta una restrizione diretta le Parti arrivano comunque a detenere una quota maggiore del 50% dei PDR.

93. Ancora con riferimento al perimetro degli ATEM interessati da cessioni, Ascopiave, Assogas e l'associata di quest'ultima Ned Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito, "NED Distribuzione") hanno sostenuto che l'esclusione di Milano 2 dall'ipotesi di grave restrizione diretta dovuta all'Operazione, basata sulla notizia pubblica di una *partnership* ufficiale, conclusa nel 2021, tra la stessa NED Distribuzione, Aemme Linea Distribuzione S.r.l. e il gruppo Ascopiave per la partecipazione alla gara di tale ATEM, sarebbe basata su elementi di fatto non più attuali e quindi privi di effetto. NED Distribuzione ha infatti reso noto, al pari di Ascopiave, che la citata *partnership* non è più in corso e ha cessato ogni effetto a causa dei ritardi nella celebrazione delle gare da esso interessate. Ascopiave, in aggiunta a ciò, ha anche affermato di non avere interesse alla partecipazione all'ATEM di Milano 2 in qualità di partecipante autonomo, in assenza della citata *partnership*, a causa della scarsa presenza nell'ATEM come gestore *incumbent*.

94. Ancora in tema di cessioni, molti intervenienti hanno ritenuto insufficiente la soglia di cessione fissata al 20% dei PDR dell'ATEM nei casi in cui l'Operazione determina una restrizione diretta dovuta all'eliminazione di un concorrente. Tale soglia, infatti, non sarebbe sufficiente a ricreare un operatore effettivamente capace di concorrere con le Parti in sede di gara. Ascopiave ha sostenuto che la soglia del 20% adottata è stata impiegata in casi precedenti nei quali le *merging parties* arrivavano a gestire circa il 60-70% dei PDR, mentre negli ATEM che, a seguito della presente Operazione, essi detengono una quota maggiore, sarebbe necessaria una soglia più elevata. Acea ha rilevato che l'Autorità in alcuni dei propri precedenti aveva previsto soglie di cessione più elevate e Assogas ha affermato che la portata della presente Operazione avrebbe dovuto consigliare l'adozione di soglie maggiori. AGSM AIM ha sottolineato che le cessioni individuate portano, in molti casi, alla costituzione di pacchetti di *asset* ceduti troppo piccoli in termini assoluti e, come tali, scarsamente appetibili, elemento questo sottolineato anche da Ascopiave (AGSM AIM ha peraltro, al pari di Acea e del fondo Advanced Capital Soc. Particolato Quote e Azioni, che ha inviato una specifica comunicazione sul punto, auspicato l'accorpamento dei pacchetti oggetto di cessione tra ATEM limitrofi). Ascopiave ha poi osservato che anche a esito delle misure proposte residuerebbero almeno 5 ATEM incontendibili e 12 ATEM soltanto difficilmente contendibili e che l'entità di tali misure, pertanto, risulta insufficiente.

A riguardo, gli intervenienti hanno proposto criteri alternativi - e maggiormente incisivi - per individuare la quantità di PDR da cedere all'interno degli ATEM critici, ad esempio la riduzione a una quota complessiva del 45% (Acea) o 50% (Ascopiave e AGSM AIM) detenuta all'interno dell'ATEM, salvo maggiori quote preesistenti in capo alle Parti.

95. Diversi intervenienti (Erogasmet, Acea, Ascopiave) hanno poi contestato la presenza, nelle procedure di cessione delineate nella CRI, di un prezzo minimo non comunicato al mercato, elemento che potrebbe comportare il fallimento delle procedure dismissive e rendere vana tale tipologia di misura. AGSM AIM si è, nello stesso senso, raccomandata di contenere tale prezzo minimo a un livello pari alla RAB o, in subordine, al più discostarsi da questa di qualche punto percentuale.

Ancora con riferimento alle procedure di cessione, Erogasmet, Acea e Ascopiave hanno affermato che l'esclusione dalle procedure di cessione dei soggetti che risultino *incumbent* per una quota pari ad almeno il 20% dei PDR dell'ATEM a cui appartengono gli *asset* ceduti non è opportuna e sarebbe, al contrario, preferibile consentire anche a tali soggetti l'opportunità di consolidare la propria presenza nell'ATEM, in modo da poter più efficacemente concorrere in sede di gara con Italgas che, a seguito dell'Operazione, conseguirebbe quote molto elevate di PDR gestiti negli ATEM oggetto d'istruttoria.

96. Per quel che riguarda le misure comportamentali, AGSM AIM ha affermato che le misure relative al contratto di servizio, all'anticipazione delle scadenze delle concessioni e ai livelli occupazionali risultano scarsamente efficaci allo

scopo di incentivare la partecipazione in gara. Tale società, Erogasmet, Ascopiave e Assogas, hanno richiesto di aumentare la durata della misura di dilazione del VIR (Ascopiave ad almeno 3 anni, mentre Erogasmet e Assogas hanno suggerito rispettivamente 5 e 3 anni per gli ATEM interessati da cessioni e per i restanti ATEM) e di assicurarsi che questa avvenga a un tasso sufficientemente basso (caratterizzato dall'assenza di *spread* o da uno *spread* molto contenuto rispetto al tasso variabile utilizzato nella misura) e, comunque, ampiamente inferiore al WACC proposto da Italgas per le misure comportamentali negli ATEM non interessati da cessioni. Erogasmet, infine, ha anche richiesto che queste ultime fossero anch'esse comprensive, al pari di quelle previste per gli ATEM interessati da cessioni, della misura informativa, come nel precedente caso C12294, richiedendo altresì di rendere meno discrezionale tale misura e corredarla con ulteriori informazioni⁸⁶.

97. ANIMA successivamente alla CRI⁸⁷ ha ribadito le proprie osservazioni fortemente critiche rispetto all'Operazione e rispetto all'approccio valutativo impiegato sin dal provvedimento d'avvio e confermato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. In particolare, sarebbe del tutto mancante, perché mancante sin dal formulario di notifica depositato da Italgas, il quale sarebbe dunque gravemente carente, l'analisi del mercato della costruzione, fornitura, installazione e smaltimento degli strumenti di misura e relativa componentistica (c.d. "mercato degli *smart meters*"), pure invece sensibilmente impattato dall'Operazione. ANIMA chiede dunque in primo luogo all'Autorità di deliberare un supplemento di istruttoria volto a integrare tale mercato nell'analisi svolta per valutare la concentrazione. Su tale mercato gli effetti dirompenti sarebbero dovuti alla volontà di Italgas di estendere il proprio contatore *Nimbus* a gran parte della rete gestita (secondo le dichiarazioni rese, 6 milioni di contatori entro il 2030). Anche 2i Reti Gas sarebbe già attiva sul mercato degli *smart meters*, in quanto nel 2023 avrebbe iniziato il suo ingresso nel mercato tramite la pubblicazione di alcuni bandi finalizzati allo sviluppo di un contatore proprietario chiamato "*Vision*" e, dunque, tramite l'Operazione Italgas acquisirebbe un potenziale *competitor* anche in tale ambito. La Federazione ha inoltre ribadito nella propria memoria finale tutte le argomentazioni espresse in precedenza rispetto alle condotte già in essere da parte di Italgas lesive degli interessi delle imprese alla stessa aderenti.

98. ANIMA ha anche lamentato a suo danno violazione della normativa sull'accesso agli atti e del diritto al contraddittorio, in quanto nel primo accesso del 9 gennaio 2025 le sarebbero stati ostesi solo alcuni documenti, mentre solo il 20 febbraio 2025, a ridosso della CRI, le sarebbe stato concesso un accesso agli atti più completo. Il diritto al contraddittorio sarebbe stato ulteriormente lesa dalla decisione dell'Autorità di non tenere l'audizione finale a fronte della rinuncia delle Parti notificanti.

5.6.2 Le osservazioni di Italgas

99. Italgas nella propria memoria di replica alla CRI⁸⁸ - ribadendo tutto quanto già espresso in precedenza anche in relazione alla propria proposta di rimedi e all'idoneità della stessa, anche nella sua prima versione, a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Operazione - ha affermato quanto segue:

A. in primo luogo, con riferimento agli ATEM di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, i rimedi comportamentali dovrebbero trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle quote di PDR oggetto di misura dismissiva, nell'ipotesi di mancata dismissione delle stesse; in caso di avvenuta cessione, infatti, gli effetti dell'Operazione in tali ATEM sarebbero del tutto sterilizzati;

B. *[omissis]*;

C. con riferimento alla dilazione del pagamento del VIR prevista ai paragrafi 113 e 114 della CRI, la società chiede che, a fronte delle condizioni aggiuntive proposte, venga altresì applicato, sul valore del VIR, un tasso di interesse in linea con la prassi decisionale di codesta Autorità nel settore della distribuzione del gas, da corrispondere dal gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito⁸⁹;

D. con riferimento alla misura occupazionale, la società ha parzialmente modificato la stessa nel senso di prevedere, nel caso di misure comportamentali c.d. "pure" (relative agli ATEM in cui non sono previste cessioni) la facoltà di trasferire un dipendente ogni 1800 PDR e non, come nella versione precedente e nel caso di misure c.d. "rafforzate", ogni 2000 PDR;

E. con ulteriore riferimento alle modalità di dismissione, Italgas ha sottolineato che le cessioni dovrebbero avvenire attraverso procedure trasparenti, competitive e adeguatamente pubblicizzate, aperte a operatori idonei e qualificati alla gestione di questo tipo di infrastruttura e in linea con tutte le disposizioni regolatorie di settore, nonché che i

⁸⁶ *[In particolare, Erogasmet ha chiesto che fosse eliminata la previsione, nella formulazione di Italgas, di fornire le informazioni "alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta", laddove nei precedenti esse sarebbero state fornite "al soggetto che ne faccia richiesta". Erogasmet ha inoltre chiesto di eliminare la condizione, inserita da Italgas in relazione a questa misura, per cui essa si applica "salvo che tale condivisione di informazioni / dati non arrechi un danno ingiusto alla Società e/o comporti un indebito vantaggio a terzi". Infine, Erogasmet ha anche chiesto che Italgas, nell'ambito di tale misura, si impegni a fornire informazioni in merito a: profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; penali relative al bilanciamento e performance delta in-out per tutti i trienni disponibili; casi in default e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni.]*

⁸⁷ *[Cfr. doc. 110.]*

⁸⁸ *[Cfr. doc. 107.]*

⁸⁹ *[In particolare, con l'applicazione di un tasso di interesse annuo pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, ovvero 1,7% (170 punti base) per società aventi rating BBB- + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto.]*

potenziali acquirenti dovranno possedere adeguati mezzi finanziari, comprovata competenza, nonché l'incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare le attività oggetto di cessione anche e soprattutto ai fini della partecipazione alle future gare d'ambito;

F. Con riferimento ai tempi in cui le dismissioni dovranno essere attuate, Italgas ha sottolineato il proprio interesse a completare le procedure il più possibile in tempi brevi⁹⁰.

100. Con ulteriore specifico riferimento alle misure comportamentali, negli Allegati 2 e 3 alla memoria finale, Italgas ha rielencato le stesse, indicando alcune modifiche a quanto proposto precedentemente. In particolare, per quanto riguarda le misure comportamentali "pure" (Allegato 2), ha esteso la dilazione del VIR a un periodo di 18 mesi, con applicazione del tasso di interesse già menzionato (cfr. nota 89), mentre per quel che riguarda le misure da prevedersi negli ATEM in cui è prevista una cessione, in caso di mancato successo della stessa o sui restanti PDR (Allegato 3), ha indicato la dilazione del VIR per un periodo pari a 3 anni, con applicazione del medesimo tasso.

101. Con ulteriore comunicazione del 28 febbraio 2025⁹¹, Italgas ha infine espresso alcune osservazioni in replica alle specifiche argomentazioni mosse da ANIMA. In particolare, in tale documento, Italgas ha affermato che la diretta produzione e la vendita di gruppi di misura non rientra nelle attività pianificate o immaginate da Italgas Reti. La società, nell'acquisto dei gruppi di misura da società esterne, si approvvigiona tramite procedure a evidenza pubblica nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. In tal senso, tali attività non sono state indicate nel formulario di notifica al pari di tutte quelle che costituiscono approvvigionamenti da parte di Italgas al fine dell'esercizio e funzionamento delle reti di distribuzione gas. Quanto allo specifico progetto *Nimbus*, lo stesso è nato dalla volontà di garantire maggiore qualità, rispetto degli standard regolamentari e l'utilizzo dell'esperienza a servizio delle *performances* e delle esigenze delle società di vendita e della clientela, in coerenza con l'evoluzione tecnologica. Anche a tale riguardo, comunque, sia la fase di progettazione già svolta, sia la fase di messa in produzione vera e propria ancora da avviare, prevedono lo svolgimento di gare pubbliche trasparenti e non discriminatorie nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici.

VI. VALUTAZIONI

6.1. Considerazioni preliminari circa le eccezioni procedurali sollevate da ANIMA

102. Come menzionato, la Federazione ANIMA ha lamentato anche asserite limitazioni del diritto di accesso agli atti e al contraddittorio nell'ambito del procedimento. In merito si osserva che, nel contesto dei tempi estremamente ristretti che scandiscono l'istruttoria per le operazioni di concentrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/1990, tutti gli adempimenti procedurali sono stati svolti nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità, di cui al D.P.R. n. 217/1998. Inoltre, la società ANIMA ha mostrato di avere pienamente compreso i contenuti e le criticità dell'Operazione avendo presentato ben quattro memorie in cui ha espresso critiche molto puntuali, oltre ad aver espresso le medesime nell'ambito dell'audizione istruttoria.

Quanto alla memoria di Italgas del 28 febbraio, di replica alle osservazioni formulate da ANIMA il 27 febbraio, si osserva: innanzitutto, che tale memoria risulta pervenuta entro il termine di chiusura della fase istruttoria fissato al 3 marzo e che la stessa è stata prontamente inviata ad ANIMA il 28 febbraio; in secondo luogo, che le stesse repliche di ANIMA, pervenute il 3 marzo, e dunque secondo l'erronea prospettazione della Federazione oltre il termine, sono state prese in considerazione dall'Autorità, garantendo in tal modo il pieno esercizio del contraddittorio e dei diritti di difesa di ANIMA. Nessuna compressione dei diritti di difesa può dunque essere lamentata dalla Federazione relativamente a tale profilo.

Per quanto riguarda l'iniziale differimento di alcuni documenti e la concessione di un accesso agli atti pieno solo a ridosso della CRI, che avrebbe impedito di inquadrare pienamente gli effetti anti-competitivi della concentrazione e in ultima analisi di esprimere in maniera compiuta le proprie osservazioni, si osserva che il differimento è stato motivato dalla necessità di valutare le istanze di riservatezza presentate dalle Parti e che le stesse istanze sono state respinte laddove riguardanti elementi di rilievo essenziali ai fini della valutazione dell'Operazione di concentrazione e che non integrassero informazioni di particolare sensibilità sotto il profilo della strategia commerciale o dati relativi al segreto commerciale.

Quanto alla tempistica ridotta per la presentazione delle memorie a seguito dell'invio della CRI, la stessa è stata delineata nel pieno rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. n. 217/1998 così come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 214/2024, che prevedono un lasso di tempo "non inferiore a sette giorni" per l'indicazione del termine della fase istruttoria decorrente dal giorno di notifica della CRI, nel caso di specie concesso pari a undici giorni, con un termine inferiore (non specificato), per la "presentazione di memorie scritte e documenti", nel caso di specie concesso pari a sei giorni.

Per quel che riguarda, infine, la decisione dell'Autorità di non svolgere l'audizione finale a fronte della rinuncia delle Parti notificanti, la stessa è conforme alle previsioni dello stesso D.P.R., articoli 16, comma 2 e 14, commi 2, 5 e 6 (in

⁹⁰ [Ulteriori considerazioni di Italgas circa le modalità di dismissione sono contenute nell'Allegato 1 alla memoria finale.]

⁹¹ [Vd. doc. 118.]

particolare, secondo quanto previsto, il Collegio "può" sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta, trattandosi quindi di una scelta discrezionale).

In conclusione, alla luce di quanto fin qui rilevato, non si ritiene di dovere accogliere l'istanza di ANIMA di riapertura della fase istruttoria, avendo la stessa potuto godere di ampi diritti di difesa che le hanno consentito in più occasioni di rappresentare la propria posizione in ordine agli effetti dell'Operazione, risultando la decisione dell'Autorità basata su un'istruttoria completa.

Peraltro, come successivamente argomentato, le considerazioni di ANIMA risultano del tutto infondate nel merito (si cfr. § 6.2.1).

6.2. Considerazioni preliminari sulla restrittività dell'Operazione alla luce delle principali osservazioni delle Parti

6.2.1. Sulle argomentazioni relative ai mercati collegati

103. La Federazione ANIMA ha lamentato, come esposto in precedenza, possibili effetti verticali dell'Operazione, che non sarebbero stati debitamente presi in considerazione dall'Autorità nel provvedimento di avvio e per i quali chiedeva in tal senso un'ulteriore valutazione, anche nella forma di un'estensione dei mercati rilevanti presi in considerazione dall'istruttoria. La Federazione nella propria memoria finale ha ulteriormente chiarito la propria posizione a riguardo, lamentando anche una vera e propria omissione informativa da parte delle società notificanti nel formulario di notifica dell'Operazione.

104. Sul punto va considerato che i paventati effetti negativi dell'Operazione su tali mercati appaiono allo stato inesistenti, in quanto Italgas attualmente non opera nel mercato della costruzione, fornitura, installazione e smaltimento degli strumenti di misura e relativa componentistica (c.d. "mercato degli *smart meters*"), così come definito dalla stessa ANIMA. Al riguardo, va infatti considerato che la circostanza per cui Italgas - come peraltro ricostruito dalla stessa Federazione nei propri scritti - effettui delle procedure a evidenza pubblica per l'approvvigionamento dei contatori da parte di ditte terze, pone la società stessa dal lato della domanda in questo mercato, non rilevandosi una presenza dal lato dell'offerta che avrebbe necessitato la trattazione di tale mercato all'interno del formulario di notifica e la conseguente analisi dello stesso da parte dell'Autorità.

In altri termini, la trattazione degli effetti verticali dell'Operazione, nei rapporti con il mercato degli *smart meters*, sarebbe stata necessaria solo laddove le Parti fossero già in qualche misura attive nel medesimo oltre che in quello della distribuzione del gas, situazione che risulta non essere presente nel caso di specie (la stessa 2iRG, come Italgas, risulta operare esclusivamente dal lato della domanda).

105. Anche il lancio da parte di Italgas del progetto *Nimbus* (peraltro, come già osservato dalla CRI, antecedente all'Operazione e del tutto indipendente da essa), secondo le informazioni raccolte, non appare costituire una presenza nel mercato degli *smart meters* così come sopra definito dal momento che Italgas, dopo una prima procedura di gara per la progettazione, procederà a successive procedure aperte per individuare i fornitori di contatori aventi le specifiche tecniche richieste dalla stessa Italgas in rispondenza ai dettami regolamentari e alla volontà di apportare migliorie costruttive⁹². Pertanto, Italgas - anche con riferimento al progetto *Nimbus* - opererà su tale mercato esclusivamente dal lato della domanda e i produttori di contatori vi saranno presenti dal lato dell'offerta.

106. Infine, come già rilevato nella CRI, deve osservarsi che eventuali comportamenti futuri di Italgas, volti invece a estendere la propria presenza in mercati in cui attualmente non opera, esulano dall'orizzonte valutativo delle operazioni di concentrazione e dovrebbero essere valutati, laddove si verificassero, con gli strumenti di *antitrust enforcement* (ad esempio, con le norme sull'abuso di posizione dominante, laddove applicabili) e sulla base delle specifiche condotte di impresa eventualmente poste in essere.

6.2.2. Sul comportamento di 2iRG nelle gare nello scenario controfattuale e le restrizioni ipotizzate in avvio

107. Alcuni soggetti hanno espresso, nel corso del procedimento, la convinzione che le Parti siano considerabili dei "concorrenti probabili" alle gare d'ambito anche con percentuali di *incumbency* nell'ATEM molto inferiori ai livelli ritenuti rilevanti dall'Autorità, in sede di avvio, al fine di individuare una possibile restrizione diretta o di gravità comparabile. Pertanto, ad avviso di tali soggetti, l'Operazione determinerebbe l'eliminazione di un "concorrente probabile" in sede di gara in un numero maggiore di ATEM di quelli che l'Autorità ha ritenuto, in sede di avvio, interessati da una restrizione "diretta" o di gravità comparabile. In particolare, essi hanno osservato che entrambe le imprese hanno la dimensione e la capacità finanziaria per partecipare a gare a prescindere dal numero di PDR gestiti o comunque anche nel caso in cui gestiscano quote di PDR intorno al 10% o inferiori. Ciò sarebbe stato dimostrato anche dall'esito di alcune delle gare già effettuate, in cui le Parti avrebbero partecipato e si sarebbero aggiudicate la maggior parte delle poche gare effettuate e, in taluni casi (Napoli 1 e Milano 1 per 2iRG e Belluno per Italgas), anche laddove esse non detenevano posizioni di *incumbency* di rilievo.

⁹² [Come rilevato in CRI, peraltro, non sussistono elementi sufficienti per presumere che gli sviluppi legati al progetto *Nimbus* sarebbero dannosi per i consumatori e il benessere economico piuttosto che rappresentare un'evoluzione del mercato efficiente e conforme allo sviluppo tecnologico; in ogni caso, per le motivazioni esposte, la considerazione di tali aspetti non può rientrare nella valutazione della presente Operazione.]

Similmente è stato obiettato che, in ragione della dimensione e del diffuso grado di operatività delle Parti, l'Operazione avrebbe dovuto essere valutata direttamente con un'ottica volta a contenere la quota nazionale dalle stesse ottenuta a seguito della concentrazione o che, comunque, avrebbe dovuto per tale motivo essere valutata con criteri più severi di quelli utilizzati dall'Autorità nei precedenti casi di concentrazione, di portata ben più limitata.

108. Tale argomento non può essere considerato condivisibile.

In primo luogo, si osserva, infatti, che se Italgas e 2iRG sono imprese di dimensione significativa, altrettanto si può dire di altri gruppi attivi nel settore, come le principali *multiutility* del Nord Italia. Non si può tuttavia, evidentemente, presumere che la mera dimensione e capacità in astratto di concorrere efficacemente per l'aggiudicazione di una gara d'ambito renda di per sé un soggetto un "partecipante probabile" a ciascuna gara, a prescindere dall'effettivo interesse dell'operatore a concorrere per aggiudicarsi la gestione del servizio in quello specifico ATEM⁹³.

109. Inoltre, le evidenze citate relative alle gare già effettuate, risultano non univoche e comunque non sufficienti a giustificare l'aspettativa che Italgas e 2iRG partecipino in modo generalizzato alle gare anche in assenza di rilevanti posizioni di *incumbency*, a differenza di tutti gli altri operatori. La partecipazione e aggiudicazione delle Parti alla maggior parte delle gare già effettuate, infatti, è in molti casi coerente con la circostanza che esse rappresentavano proprio l'incumbent prevalente nell'ATEM. Se vi sono stati alcuni casi in cui le Parti (in particolare 2iRG) hanno partecipato alla gara anche in assenza di una significativa posizione come gestore uscente, essi hanno riguardato episodi (perlopiù relativi a grandi metropoli) che non necessariamente possono essere considerati rappresentativi di un ATEM medio del territorio italiano. Inoltre, vi sono stati anche esempi di partecipazioni alle gare di soggetti con quote ridotte anche diversi dalle Parti, pur confermandosi in generale nelle gare già effettuate, come già osservato, il ruolo di quote di *incumbency* significative in termini di partecipazioni e soprattutto di punteggi e aggiudicazioni.

110. Non è inoltre condivisibile l'affermazione di Erogasmet per cui l'Autorità, nel provvedimento finale relativo al caso C12125, nell'escludere che gli *asset* oggetto di cessione potessero essere acquisiti da *incumbent* che gestivano almeno il 10% dei PDR dell'ATEM interessato dalla cessione, avrebbe implicitamente ritenuto un partecipante probabile alla gara anche un operatore con il 10% dei PDR. In realtà, il medesimo provvedimento, smentisce esplicitamente tale interpretazione, escludendo, ai paragrafi 117 e 118, che operatori con quote di PDR comprese tra il 10% e il 15% dei PDR siano considerabili partecipanti probabili. Quanto al limite per l'esclusione dall'acquisizione degli *asset* oggetto di cessione, esso non doveva necessariamente coincidere con la soglia di *incumbency* oltre la quale l'Autorità presume che un operatore sia un partecipante probabile, ma soltanto essere coerente con essa, tenuto conto della specifica struttura delle gestioni negli ATEM interessati da misure dismissive e della specifica entità dei pacchetti oggetto di cessione⁹⁴.

111. Infine, 2iRG ha rappresentato che le proprie strategie di gara sono state influenzate in modo cruciale dal calendario delle gare (caratterizzato da un numero ridotto di procedure effettuate) e che, qualora la celebrazione delle gare accelerasse, considerando i non trascurabili costi connessi alla partecipazione, la società dovrebbe comportarsi in modo più selettivo di quanto fatto rispetto alle poche procedure già effettuate⁹⁵. 2iRG ha rappresentato che, in caso di mancata acquisizione di Italgas, la società avrebbe inteso perseguire i propri obiettivi di valorizzazione azionaria tramite quotazione della società, circostanza che avrebbe a sua volta richiesto una revisione delle strategie di gara della società in senso più conservativo in nome degli obiettivi di *dividend policy* che si sarebbero in tal caso manifestati. Pur avendo gli intervenienti contestato l'ipotesi e la non dimostrabilità di tali argomenti, appare comunque arbitrario immaginare che la frequenza delle gare (finora molto bassa) e la tipologia di ATEM da esse interessati non abbiano influenzato le strategie di partecipazione in gara di 2iRG e che, al contrario, le modalità di partecipazione osservate siano automaticamente generalizzabili a uno scenario nel quale vengano effettuate in tempi più ristretti un maggior numero di gare d'ATEM nel territorio italiano.

112. Pertanto, non sussistono elementi sufficienti per ritenere che una restrizione diretta - e quindi la necessità di ricostituire un operatore indipendente tramite cessione di PDR - sia generalmente presumibile, in difformità dalla precedente prassi dell'Autorità, anche in ATEM in cui esse non detengano quote di partecipazione sufficientemente rilevanti e non vi siano informazioni strategiche precise sull'intenzione di partecipare.

6.2.3. Sulle possibili efficienze collegate all'Operazione

113. Come illustrato in precedenza, Italgas ha sostenuto che l'Operazione avrebbe l'effetto, per via del quadro regolatorio attualmente vigente, di generare efficienze immediatamente trasferibili agli utenti finali nella forma di riduzioni della tariffa riconosciuta da ARERA per il servizio di distribuzione. In particolare, un operatore che dovesse risultare dalla combinazione delle Parti, a causa di modifiche di alcuni parametri rilevanti che lo caratterizzano [*omissis*], vedrebbe modificare il livello di costi operativi riconosciuti in tariffa dal regolatore. Tale argomentazione, tuttavia, anche tenuto conto degli approfondimenti svolti sul punto con ARERA, non appare univocamente confermata.

⁹³ [Laddove si accettasse tale criterio, del resto, il rischio di una mancata concorrenzialità in sede di gara sarebbe sensibilmente limitato.]

⁹⁴ [In essi infatti erano presenti, oltre alle *merging parties*, due *incumbent* con quote di presenza pregressa significative (oltre il 25% nel caso di Bari 2 e oltre il 30% nel caso di Foggia 1) e, nel caso di Foggia 1, un *incumbent* che gestiva una quota compresa tra il 5% e il 10%.]

⁹⁵ [La classificazione delle gare in base al calendario atteso è confermata anche dai documenti interni di 2iRG.]

114. In primo luogo, infatti, si osserva che, anche laddove l'unione degli operatori comportasse una modifica dei parametri capace di indurre, a regolazione vigente, una riduzione del costo operativo riconosciuto, tale circostanza riguarderebbe unicamente l'impianto regolatorio vigente fino al termine del corrente anno 2025 e, pertanto, al più un periodo di pochi mesi dalla conclusione dell'Operazione⁹⁶. Inoltre, la metodologia regolatoria a cui Italgas fa riferimento riguarda, già in tale periodo (ormai vicino a termine), unicamente le gestioni comunali e non l'assetto regolatorio di ambito. Infine, in base alle previsioni in essa contenute, la sussistenza di tale ipotetica riduzione di costo, dipende crucialmente dalla circostanza – interamente rimessa alla volontà della Parte acquirente – per cui a seguito della concentrazione vi sia un'effettiva fusione tra Italgas e 2iRG in un'unica impresa di distribuzione: i parametri rilevanti per la determinazione del livello di costi operativi riconosciuti, infatti, sono commisurati a ciascuna impresa di distribuzione e non dipendono dagli assetti proprietari tra le imprese⁹⁷.

6.3. Gli effetti dell'Operazione sui mercati futuri delle gare per gli ATEM oggetto di istruttoria

115. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità individuava tre gruppi di ATEM per i quali l'Operazione appariva idonea a determinare criticità concorrenziali nelle relative future gare d'ambito. Nel primo gruppo, venivano compresi tutti gli ATEM per i quali, in ragione della posizione rilevante come gestore uscente di ciascuna delle Parti coinvolte (e quindi sia di Italgas che di 2iRG), l'Operazione appariva comportare l'eliminazione di un "partecipante probabile alla gara". Nel secondo gruppo venivano compresi altri 4 ATEM in cui, pur essendoci una delle Parti con una posizione leggermente inferiore (ma comunque significativa) come gestore uscente, l'eliminazione di un partecipante dalla gara appariva già *prima facie* comportare effetti gravi (ossia la totale eliminazione della concorrenzialità dalla gara)⁹⁸. Nel terzo gruppo, infine, venivano compresi gli ATEM per i quali non si riteneva vi fossero elementi sufficienti per presumere una restrizione diretta - o di gravità assimilabile - e che, tuttavia, risultavano comunque caratterizzati, al pari degli ATEM dei primi due gruppi, da una restrizione concorrenziale indiretta dovuta all'Operazione, consistente nel possibile disincentivo alla partecipazione in gara per eventuali terzi operatori interessati a causa della crescita rilevante della quota di PDR gestiti dalla *merged entity* all'interno dell'ATEM.

116. Nella propria prassi decisionale, l'Autorità ha tuttavia tenuto conto di eventuali evidenze specifiche, emerse in fase istruttoria, relative alle strategie di partecipazione in gara degli operatori, al fine di qualificare meglio lo status di "partecipante probabile" a una data gara d'ambito futura, anche a prescindere da quanto generalmente presumibile dalla quota di PDR gestiti nell'ATEM in qualità di gestore uscente. Tale tipologia di valutazione è stata condotta anche nel presente caso, tenuto conto delle osservazioni che Italgas ha sollevato rispetto alla concorrenzialità attesa delle future gare in specifici ATEM interessati dall'istruttoria.

6.3.1. ATEM per i quali l'Operazione produce effetti restrittivi di tipo diretto e indiretto della concorrenza nei mercati futuri delle relative gare

117. Con riferimento ai 32 ATEM del primo gruppo individuato dall'Autorità nel provvedimento di avvio, Italgas ha sostenuto che in 8 di tali ambiti vi siano, a prescindere dalla posizione di *incumbency* delle Parti e dalla attribuzione a ciascuna di esse del ruolo di "partecipante probabile", argomentazioni specifiche che rendono non necessaria la restaurazione di un concorrente probabile tramite una cessione di PDR, come precedentemente illustrato.

118. Riguardo a tali obiezioni si osserva che le motivazioni addotte dalla società, con la sola eccezione dell'ATEM di Milano 2, risultano ipotetiche, insufficienti o inconferenti alla luce dei criteri valutativi utilizzati dall'Autorità nella propria prassi recente e nello stesso provvedimento di avvio.

119. Nei casi di Campobasso e Potenza 2, infatti, la concorrenzialità dell'ATEM sarebbe, ad avviso di Italgas, assicurata meramente dalla presenza nell'ATEM di un operatore che gestisce, rispettivamente, meno del 20% e meno del 15% dei PDR, collegabile al gruppo Erogasmet, nonché, nel caso di Campobasso, da una presenza assolutamente irrisoria del gruppo Acea⁹⁹. Tali condizioni appaiono peggiori di quelle rinvenibili negli ATEM per i quali, nella recente prassi dell'Autorità, erano state previste misure dismissive¹⁰⁰. In questi ultimi, infatti, oltre alle *merging parties* residuava un terzo operatore, con una presenza superiore rispettivamente al 25% e al 30%, che, in due di questi tre casi, era certamente molto qualificato sotto ogni profilo (Italgas). Pertanto, contrariamente a quanto asserito da Italgas, nella valutazione degli effetti della presente Operazione negli ATEM di Campobasso e Potenza 2, la presenza di un concorrente non particolarmente radicato nell'ATEM e meno strutturato di quanto fosse Italgas stessa nel precedente caso valutato dall'Autorità, non può ritenersi idonea ad assicurare una cospicua concorrenzialità in gara tale da

⁹⁶ [ARERA sta ipotizzando il passaggio, a partire dal periodo regolatorio successivo, a un diverso sistema di regolazione, cfr. documento per la consultazione 317/2022/R/COM.]

⁹⁷ [Cfr. deliberazione 737/2022/R/ GAS, Allegato A, articolo 16 e Tabella 4.]

⁹⁸ [L'Autorità ha costantemente ritenuto molto grave, nella propria prassi, la riduzione da tre a due "partecipanti probabili" alla gara a causa di un'operazione di concentrazione, al punto da imporre misure dismissive volte a ricreare un nuovo concorrente in sostituzione del "partecipante probabile" indipendente perso a causa dell'operazione. Tale gravità risulta ancora maggiore quando non appare esserci alcun altro "partecipante probabile" alla gara oltre alle Parti della concentrazione.]

⁹⁹ [Le generiche dichiarazioni di interesse a un consolidamento nel settore da parte di tale soggetto sono del resto ben lontane dal rappresentare un'evidenza specifica della volontà di partecipazione di tale soggetto alla futura gara d'ambito di Campobasso.]

¹⁰⁰ [Si tratta degli ATEM di Bari 2 e Foggia 1 nel caso C12125 e di Roma 4 nel caso C12360.]

giustificare l'assenza di misure dismissive, la cui finalità è proprio quella di ricreare nell'ATEM un nuovo soggetto che funga da "concorrente probabile" in sede di gara.

120. Inoltre, gli stessi criteri adottati per l'individuazione degli ATEM problematici nel provvedimento di avvio hanno in via generale considerato Italgas e 2iRG come "partecipanti probabili" soltanto qualora ciascuna di tali società risultava gestire quote di PDR maggiori di quelle detenute dal terzo operatore negli ATEM di Campobasso e Potenza 2, che pertanto non può essere qualificato come tale. Inoltre, l'Autorità ha sempre coerentemente ritenuto che anche una riduzione da tre a due "concorrenti probabili" comportasse una restrizione diretta grave e richiedesse la prescrizione di una cessione nell'ATEM¹⁰¹. Alla luce di quest'ultima considerazione, non si può non ritenere che l'Operazione determini una grave restrizione diretta per l'ATEM di Roma 5, in cui è presente un terzo concorrente, Erogasmet, con una quota di PDR gestiti tra il 25% e il 30%. Parimenti, l'assetto dell'ATEM di Bari 2 è perfino meno concorrenziale di quello che nel precedente caso C12125 ha fatto ritenere necessaria una misura dismissiva¹⁰². Si consideri inoltre che tali 4 ATEM, peraltro, insistono in zone del Centro-Sud del Paese in cui è più scarsa la presenza di altri operatori di un certo rilievo.

121. Considerazioni simili si possono fare per Mantova 2, in cui il principale *incumbent* indipendente è rappresentato da un operatore locale che gestisce meno del 20% dei PDR. La presenza nell'ATEM di una società che Italgas attribuisce al gruppo Hera, con una posizione limitata (meno del 10% dei PDR), anche laddove si accettasse tale attribuzione¹⁰³ non potrebbe del resto considerarsi sufficiente a ritenere il gruppo (attivo in misura rilevante nella confinante regione dell'Emilia Romagna ma che non ha dato segno di un interesse strategico a espandere le proprie attività industriali in Lombardia) un "partecipante probabile" alla gara. Tale qualificazione, del resto, risulterebbe completamente in antitesi con la premessa del provvedimento di avvio, per cui le stesse Italgas e 2iRG non sono mai state ritenute "partecipanti plausibili" in ATEM in cui detengano una quota di partecipazione alle gestioni attuali inferiore al 15%.

122. Analogamente, riguardo all'ATEM di Brescia 5, la presenza di un operatore terzo (GP Infrastrutture Gas S.r.l.) con una quota di *incumbency* inferiore al 20%, che avrebbe espresso, in una presentazione al mercato, un generico interesse a valutare la partecipazione alle gare, non appare delineare una situazione migliore dal punto di vista concorrenziale dei menzionati casi in cui l'Autorità ha ritenuto necessario recuperare la perdita di un "partecipante probabile" tramite misure dismissive. Il documento aziendale citato, del resto, oltre alla sua genericità, non risulta riferibile in modo specifico all'ATEM di Brescia 5 (che peraltro non è l'ambito in cui tale operatore ha la presenza più significativa). Per motivi analoghi a quelli illustrati con riferimento all'esigua presenza di Hera nell'ATEM di Mantova 2, inoltre, la presenza nell'ATEM di Ascopiave con una quota di PDR gestiti inferiore al 10% non può essere ritenuta sufficiente a rendere tale soggetto un "partecipante probabile", in base agli stessi criteri utilizzati per identificare gli ATEM in cui si presume che le Parti rivestano tale ruolo. Parimenti, per quel che riguarda l'ATEM di Varese 1, la presenza di due operatori con una presenza inferiore al 15% non è sufficiente a ritenere gli stessi dei "concorrenti probabili" alla relativa gara, in assenza di evidenze su una volontà specifica di tali operatori a partecipare alla futura procedura.

123. Diversa può essere, invece, la valutazione rispetto all'ATEM di Milano 2. In tal caso, infatti, oltre alla presenza dei distributori Aemme Linea Distribuzione (con quota superiore al 20%) e NED Reti Distribuzione Gas (con quota compresa tra il 10% e il 15%), è reperibile una specifica evidenza relative alle strategie di partecipazione in gara di tali operatori. Essi infatti, hanno concluso una *partnership* ufficiale tra loro e con il gruppo Ascopiave, finalizzata alla partecipazione ad alcune gare d'ATEM tra cui viene specificamente annoverata la gara di Milano 2. Ascopiave ha poi affermato in sede di audizione che tale *partnership* sarebbe stata sciolta per volontà delle citate società. La volontà concreta di tali soggetti *incumbent* di partecipare congiuntamente alla gara in questione, suffragata da evidenze pubbliche, non risulta comunque smentita dalle informazioni disponibili. La stessa *partnership*, del resto, segnala anche un interesse concreto e specifico di Ascopiave nei confronti dell'ATEM. A ciò si aggiunga che l'ATEM di Milano 2, per dimensione e specificità territoriali, appare in generale più appetibile per un numero potenzialmente maggiore di operatori. Si ritiene, in sintesi, che per tali motivi la presenza in questo ATEM di almeno un altro concorrente in gara (o, immaginando Ascopiave come potenziale partecipante autonomo a seguito della dissoluzione della citata *partnership*, perfino di altri due concorrenti) pare confermata non soltanto dalle quote di PDR gestiti (come negli ATEM in cui, nella prassi, l'Autorità ha imposto misure dismissive), ma anche da evidenze specifiche relative alle strategie di partecipazione degli operatori. Tale circostanza costituisce un'evidenza qualificata di un interesse specifico a una gara

¹⁰¹ [Ciò anche in quanto, ovviamente, la presenza di due "partecipanti probabili" non garantisce, di per sé, la partecipazione di più di un soggetto alla gara.]

¹⁰² [Come illustrato, infatti, in quel caso residuava nell'ATEM Italgas con una quota superiore al 25%, mentre a seguito della presente Operazione il terzo concorrente sarebbe rappresentato da Murgia Reti, *remedy-taker* della precedente cessione e partecipante in tale veste alle gestioni dell'ambito per una quota solo del 20%. Ovviamente, la circostanza per cui tale posizione sia stata assunta nell'ambito delle procedure di cessione del precedente caso di concentrazione è irrilevante e non rende tale soggetto un partecipante alla gara più qualificato o più probabile di qualsiasi altro soggetto che gestisca la medesima quota di PDR. Inoltre, come già illustrato, l'Autorità ha sempre ritenuto necessario compensare la riduzione di "partecipanti probabili" da 3 a 2 prescrivendo una cessione (e lo ha già fatto appunto nel medesimo ATEM di Bari 2 a fronte di un "partecipante probabile" più qualificato e con una quota maggiore in aggiunta alle Parti di quella concentrazione).]

¹⁰³ [La società in questione, infatti, è soltanto partecipata al 25% dal gruppo Hera.]

d'ambito che, in linea con analoghe valutazioni effettuate dall'Autorità nei precedenti casi di concentrazione¹⁰⁴, permette di escludere la necessità di una misura dismissiva nel caso di Milano 2.

124. L'obiezione, avanzata da Ascopiave e Assogas (anche tramite la propria associata NED Reti Distribuzione Gas, anch'essa coinvolta nella citata *partnership*), per cui la *partnership* avrebbe successivamente cessato ogni effetto a causa dei rinvii e ritardi che hanno coinvolto le gare al centro della stessa, non risulta in tal senso dirimente. L'evidenza della *partnership*, infatti, risulta rilevante non tanto in sé quanto piuttosto nel dimostrare l'interesse strategico delle imprese che la hanno posta in essere nel momento in cui la procedura pareva essere imminente. L'asserita cessazione di tale *partnership* non dipenderebbe, peraltro, dalla cessazione o da una modifica di tali interessi strategici ma, come dichiarato dalla stessa NED Distribuzione, semplicemente dal rinvio delle gare in questione¹⁰⁵.

125. In conclusione, pertanto, le argomentazioni e le evidenze prodotte da Italgas relative a tali 8 ATEM che, all'interno del c.d. primo *cluster*, avrebbero caratteristiche distintive tali da non rendere necessarie misure dismissive, possono essere ritenute condivisibili unicamente nel caso di Milano 2. Per tale ATEM, in particolare, si può ritenere che, come nella precedente prassi dell'Autorità, vi siano evidenze specifiche che permettano di attendersi anche a seguito dell'Operazione un certo grado di concorrenzialità in gara, in deroga a quanto si potrebbe presumere dai ragionamenti congetturali basati sulle quote di PDR gestiti dagli operatori all'interno degli ATEM. In tale contesto, pertanto, l'effetto della restrizione diretta consistente nell'eliminazione di un "partecipante probabile" appare meno significativo e non idoneo a inficiare la concorrenzialità della gara, pur permanendo, anche per tale ATEM, l'effetto indiretto per cui la concentrazione potrebbe rafforzare la posizione delle Parti e scoraggiare la partecipazione che rende necessarie le misure comportamentali.

126. Con riferimento ai restanti 31 ATEM del primo gruppo individuato nel provvedimento di avvio, inclusi gli altri 7 ATEM per i quali Italgas ha portato le argomentazioni difensive precedentemente rappresentate, risulta dunque confermata l'idoneità della restrizione diretta, consistente nell'eliminazione per via concentrativa di un concorrente probabile alla gara, a causare gravi perdite della concorrenzialità di gara.

127. Alla luce di quanto esposto, l'eliminazione di un "concorrente probabile" dalle relative gare d'ambito comporta una grave restrizione concorrenziale diretta negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio Calabria e Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo. Nei medesimi ATEM, la concentrazione determina anche la restrizione di tipo indiretto per cui il notevole rafforzamento dell'incumbent potrebbe avere anche l'effetto di disincentivare la partecipazione in gara da parte di terzi operatori.

128. Parimenti, anche con riferimento ai 4 ATEM del secondo gruppo individuato in sede di avvio, quelli di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, non appaiono esserci evidenze specifiche che possano delineare una valutazione più ottimistica delle conseguenze concorrenziali dell'Operazione. In tali ATEM del resto, come già evidenziato nel provvedimento di avvio, pur essendo la posizione di 2iRG leggermente inferiore al 20%, una riduzione del numero di concorrenti porterebbe in essi con grandissima probabilità a eliminare completamente la concorrenza in sede di gara, essendo del tutto assenti - o di dimensioni irrisorie - le gestioni di operatori terzi in tali ATEM. Anche in tali ATEM, pertanto, la concentrazione in esame determina conseguenze concorrenziali di gravità paragonabile a quella degli ATEM citati al punto precedente. In aggiunta a essa, anche in tali ATEM si verifica una restrizione concorrenziale di tipo indiretto, per la quale il rafforzamento del gestore *incumbent* potrebbe scoraggiare la partecipazione in gara di terzi operatori.

6.3.2. ATEM nei quali l'Operazione produce effetti restrittivi unicamente di tipo indiretto nei mercati delle relative gare future

129. Con riferimento ai rimanenti 29 ATEM interessati dal provvedimento di avvio, non sono emerse nel corso dell'istruttoria argomentazioni o evidenze che possano modificare la valutazione preliminare - e fortemente indicativa - ottenibile tramite l'osservazione della crescita e del livello significativo raggiunto dalla quota di PDR che Italgas risulterebbe gestire all'interno degli ATEM a seguito della concentrazione.

130. Riguardo a tale insieme di ATEM, Italgas ha sostenuto di avere perso il controllo della società Umbria Distribuzione Gas e che, pertanto, la quota in termini di gestioni esistenti di tale società non sarebbe più attribuibile al gruppo Italgas. Ciò avrebbe l'implicazione di espungere l'ATEM di Terni dal novero di quelli attenzionati dall'Autorità quali potenzialmente problematici. Più in particolare, come rappresentato nei paragrafi precedenti, Italgas ha sottoposto nella fase di poco antecedente alla delibera di avvio del procedimento una comunicazione volta a rettificare il formulario nel senso di escludere Umbria Distribuzione Gas dal perimetro delle società controllate.

¹⁰⁴ [A riguardo si ricorda che nel caso C12125 era stata da ultimo esclusa la imputabilità della c.d. restrizione diretta per l'ATEM di Agrigento a seguito della valutazione di un documento interno di 2iRG da cui, malgrado la rilevante quota di partecipazione nelle gestioni esistenti dell'ATEM, si desumeva un'assenza d'interesse da parte di 2iRG alla partecipazione alle gare d'ambito nel territorio siciliano. Similmente, nel caso C11878, l'Autorità aveva dedotto l'interesse alla partecipazione di entrambe le Parti da specifiche evidenze sulle strategie aziendali e non dalle quote di PDR gestiti.]

¹⁰⁵ [Nel frattempo è in corso, semmai, un ulteriore significativo consolidamento degli interessi del gruppo Ascopiave nei confronti dell'area lombarda, per mezzo dell'acquisizione di asset e concessioni precedentemente appartenenti al gruppo A2A.]

131. Sul tema, alla luce degli elementi raccolti e meglio analizzati nel corso del procedimento, non appare possibile accogliere la tesi di Parte circa un'intervenuta modifica dell'assetto di controllo su UDG, in quanto la stessa società, in base ai criteri tradizionalmente valutati per la qualifica del controllo in senso *antitrust*, appare attualmente soggetta al controllo congiunto da parte dei soci. Si noti, al riguardo, che l'intervenuta modifica resa nota da Italgas ha riguardato solo la perdita della facoltà di nomina dell'Amministratore Delegato (che non risulta oggi espressione della stessa Italgas ma della lista congiunta presentata dagli ulteriori due soci, ACEA e ASM), mentre sono rimaste invariate la composizione paritaria del Consiglio di Amministrazione tra le due liste - tre membri e tre membri - nonché, soprattutto, le previsioni statutarie, le quali prevedono la sussistenza di materie sottratte a un'eventuale delega all'Amministratore Delegato e rimesse alla decisione di almeno cinque membri del CdA, con il necessario voto favorevole di almeno un consigliere espresso da ciascuna delle liste che ha ottenuto voti nell'elezione del Consiglio; tra di esse figurano, come menzionato, materie quali l'approvazione del *budget* e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale, tradizionalmente considerate quali elementi in grado di qualificare il controllo congiunto in senso *antitrust*, in quanto idonee a consentire la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di impresa¹⁰⁶.

132. Ciò posto, si conferma, dunque, l'inclusione dell'ATEM di Terni nel novero di quelli attenzionati dal presente procedimento (c.d. ATEM del terzo *cluster*) così come precedentemente richiamati, oggetto della proposta di rimedi relativa alle misure comportamentali in valutazione in questa sede.

133. In conclusione, si ravvisa la sussistenza di una restrizione di tipo indiretto, per la quale la dimensione raggiunta da Italgas in conseguenza dell'Operazione potrebbe disincentivare la partecipazione di terzi operatori dalle relative gare, per tutti i 65 ATEM interessati dal provvedimento di avvio. Essi comprendono pertanto, oltre ai 35 ATEM in cui l'Operazione produce anche una grave restrizione diretta e all'ATEM di Milano 2 (per il quale essa può essere ritenuta non grave), gli ATEM di Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza e Brianza 1, Napoli 2, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbanò Cusio Ossola.

6.4. Valutazioni conclusive in merito agli effetti restrittivi dell'Operazione nel caso di applicazione delle misure proposte

6.4.1. Sul perimetro delle cessioni e la soglia di cessione prospettata

134. La proposta di rimedi trasmessa da Italgas, nella sua ultima formulazione, tiene conto delle valutazioni formulate dagli Uffici relativamente alle problematiche concorrenziali dell'Operazione negli ATEM interessati dall'avvio del procedimento.

135. A tale scopo, la società, pur non condividendo *in toto* le valutazioni degli Uffici, ha da ultimo proposto, nel caso in cui permanga un disaccordo tra le valutazioni della società e quelle dell'Autorità, misure dismissive per i 35 ATEM interessati da una grave restrizione diretta, ossia per gli ATEM del primo e del secondo gruppo individuati nel provvedimento di avvio, con l'eccezione di Milano 2.

136. Più in particolare, la proposta di Italgas prevede, ove l'Autorità non concordi con le valutazioni concorrenziali specifiche proposte dalla società per alcuni ATEM, cessioni di concessioni corrispondenti al 20% dei PDR dell'ATEM per gli ambiti del primo gruppo individuato nel provvedimento di avvio (con l'eccezione di Milano 2), nei quali entrambe le Parti gestiscono una quota di PDR superiore al 20%.

Quanto ai 4 ATEM del secondo gruppo individuato nel provvedimento di avvio, in cui 2iRG gestisce poco meno del 20% dei PDR, Italgas si impegna a cedere concessioni per una quota di PDR pari a quella acquisita con l'Operazione, sterilizzando di fatto le sovrapposizioni da essa causate in tali ATEM.

137. Con riferimento a quest'ultimo gruppo di 4 ATEM, la misura individuata per la cessione è da ritenersi indubbiamente adeguata, in quanto rende nulla la crescita dei PDR all'interno degli ATEM generata dalla concentrazione. Richiedere, in tali ATEM, cessioni di PDR ulteriori, che vadano a ridurre la posizione di Italgas rispetto a quella già detenuta antecedentemente all'Operazione risulterebbe irragionevole, non proporzionato e comunque non in linea con l'approccio adottato in precedenza dall'Autorità.

138. La misura consistente nella cessione di una percentuale di PDR gestiti pari al 20% negli ATEM del primo gruppo individuato nel provvedimento di avvio (con l'eccezione di Milano 2), accompagnata da misure di tipo comportamentale relative al resto degli asset di Italgas, appare ragionevole, in linea con la precedente prassi¹⁰⁷ e coerente con il criterio con cui è stato individuato tale gruppo nel provvedimento di avvio, laddove sia garantita l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività delle attività oggetto delle cessioni. Nella definizione degli ATEM appartenenti al gruppo in questione è stato, infatti, utilizzato un criterio in virtù del quale, in assenza di considerazioni specifiche, ciascuna delle Parti è stata ritenuta un "partecipante probabile" alla gara là dove gestisca una percentuale di PDR pari ad almeno il 20% del totale dei PDR dell'ATEM.

¹⁰⁶ [Cfr. "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" (Comunicazione 2008/C 95/01, in G.U.U.E. n. C95/1 del 16 aprile 2008), para. 62 e ss.]

¹⁰⁷ [Tale soglia è infatti stata adottata, in combinazione con misure comportamentali, nel caso C12125 per l'ATEM di Bari 2 e risulta anche molto simile al peso percentuale attribuibile al numero di PDR che l'Autorità ha disposto di cedere nel successivo caso C12360.]

Inoltre, il grande numero di ATEM interessati dalle procedure di cessione potrebbe offrire, rispetto alle limitate cessioni che sono state prescritte in passato, maggiori opportunità di investimento e potenzialmente attirare anche investitori di una certa dimensione.

139. Al riguardo, non risultano condivisibili le obiezioni degli intervenienti per le quali la valutazione della presente Operazione avrebbe richiesto una severità proporzionalmente maggiore rispetto a quella adottata nei precedenti casi. Infatti, come già argomentato, non vi sono elementi sufficienti per ritenere le Parti della presente Operazione intrinsecamente diverse dagli altri operatori e per giustificare uno scostamento dall'analisi ATEM per ATEM al fine di determinare i probabili effetti della concentrazione e i rimedi correttivi necessari a evitare o compensare tali effetti. In particolare, non è condivisibile, ad esempio, l'osservazione di Ascopiave per cui la quota di cessione nel presente caso dovrebbe essere maggiore che nei precedenti, in quanto in molti ATEM le Parti raggiungono una maggiore quota cumulativa di gestioni attuali. Pur non escludendo, infatti, che nel caso in esame vi siano ATEM con una situazione concorrenziale ancor più critica di quella risultante dalle precedenti concentrazioni, tale maggiore criticità è generalmente già presente antecedentemente all'Operazione e non è dovuta a un più grave effetto specifico della stessa¹⁰⁸. Nel caso in esame, peraltro, diversamente che nella precedente prassi, l'Autorità ha continuato a richiedere misure correttive, di natura dismissiva o comportamentale, anche in ATEM che, dalla struttura delle gestioni ivi presente, avrebbero potuto essere considerati scarsamente contendibili già antecedentemente all'Operazione¹⁰⁹.

140. In sintesi, il perimetro di cessioni da ultimo proposto da Italgas, laddove l'Autorità avesse confermato le proprie valutazioni critiche rispetto agli ATEM maggiormente problematici, risulta complessivamente adeguato a risolvere le criticità concorrenziali dell'Operazione, a condizione che, come già indicato nella CRI, le misure dismissive avvengano con modalità adeguate e siano accompagnate da misure comportamentali sufficienti.

6.4.2. Sulle misure comportamentali proposte

141. Le misure comportamentali proposte da Italgas richiamano, per tipologia, quelle adottate nei precedenti casi dell'Autorità (anche a seguito di diversi *market test*) allo scopo di risolvere le criticità concorrenziali sollevate dalla cosiddetta restrizione "indiretta", per la quale la crescita della quota di PDR gestiti dalle *merging parties* potrebbe avere l'effetto di scoraggiare la partecipazione di terzi operatori alla gara. La *ratio* di tali misure è infatti quella di compensare la possibile riduzione dell'incentivo a partecipare da parte del terzo con misure di tipo "incentivante", che rendano potenzialmente meno gravosa o più remunerativa per un terzo partecipante l'eventuale partecipazione e aggiudicazione della gara. Tale tipologia di rimedi, per sua natura, trova applicazione nel momento in cui viene effettuata la gara d'ambito a cui la misura fa riferimento.

142. Esse, infatti, consistono, oltre che in misure di tipo informativo (che possono essere utili a fornire una conoscenza maggiormente dettagliata delle reti), in alcune opportunità di cui può usufruire l'eventuale aggiudicatario, quali l'anticipazione delle scadenze di alcune concessioni, la possibilità di acquisire dal gestore uscente un numero di dipendenti inferiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, la possibilità di stipulare contratti di servizio di natura tecnica e facilitazioni finanziarie nel riscatto degli *asset* dal gestore uscente (che, come noto, richiede il pagamento ai gestori uscenti del valore industriale residuo -VIR - delle reti). Quest'ultimo aspetto, in particolare, è comunemente ritenuto uno dei principali ostacoli alla partecipazione in gara, rappresentando, specie per operatori di dimensioni medio-piccole, una barriera finanziaria consistente.

143. Le specifiche misure comportamentali proposte da Italgas nel presente procedimento, unitamente a quelle dismissive, potrebbero risultare idonee a risolvere le criticità concorrenziali dell'Operazione soltanto qualora siano interpretate e modificate nelle modalità di seguito descritte.

144. In primo luogo, i cosiddetti "rimedi rafforzati" indicati da Italgas dovranno trovare applicazione per tutti gli ATEM in cui l'Autorità riterrà necessarie misure dismissive, sia nel caso in cui la cessione si concluda senza successo (riguardando in tal caso la totalità degli *asset* detenuti dalle Parti), sia in quello in cui essa si concluda positivamente (riguardando in tal caso il resto dei PDR gestiti dalle Parti) come indicato dalla stessa Italgas nella proposta definitiva inviata il 13 febbraio 2025.

145. In una memoria trasmessa da Italgas in replica alla CRI, la società ha osservato, a riguardo, che per gli ATEM di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, nei quali le cessioni sono finalizzate a ripristinare la quota di PDR gestiti da Italgas antecedentemente all'Operazione, le misure comportamentali c.d. "rafforzate" dovrebbero trovare applicazione soltanto in caso di insuccesso delle procedure dismissive. Tale osservazione appare condivisibile in quanto, come correttamente osservato dalla società, in caso di conclusione con successo delle procedure di cessione, si potrà ritenere "sterilizzato" l'effetto dell'Operazione nel relativo ATEM. L'avvenuta cessione, infatti, renderebbe insussistente sia la presunzione che l'Operazione elimini un concorrente probabile dalla gara in ragione della presenza quale gestore uscente nell'ATEM sia quella per cui la concentrazione possa disincentivare l'eventuale partecipazione di soggetti terzi a

¹⁰⁸ [Nel precedente più significativo, relativo all'acquisizione di Nedgia da parte di 2iRG, la concentrazione comportava, negli ATEM interessati da cessione, un raddoppio della quota dell'acquirente, per un valore pari a circa un terzo dei PDR dell'ATEM. Tale variazione non differisce in modo sostanziale da quella che, mediamente, si osserva nella presente operazione, pur essendo quest'ultima caratterizzata, spesso, da una maggiore quota detenuta già in partenza da una delle Parti.]

¹⁰⁹ [Diversamente, per gli ATEM di Brindisi e Taranto nel caso C12125 e per l'ATEM di Brescia 3 nel caso C12044 si era concluso, a esito delle relative istruttorie, che l'incontendibilità di tali ATEM già antecedentemente all'Operazione rendesse per essi non necessario alcun tipo di misura correttiva.]

causa della crescita della quota di PDR gestiti da parte dell'incumbent. In tali 4 ATEM, dunque, si può ritenere che le misure comportamentali c.d. "rafforzate" troveranno applicazione solo in caso di insuccesso delle cessioni (a differenza che nel caso dei 31 ATEM del primo gruppo, dove le medesime troveranno applicazione sia in caso di insuccesso delle cessioni sia, qualora le cessioni abbiano successo, sui restanti PDR).

146. Inoltre, idonei rimedi di natura comportamentale dovranno contenere, con riferimento al rimedio a. (dilazione del VIR) condizioni analoghe o migliorative rispetto a quelle previste nei precedenti casi C12125 e C12360 per la medesima categoria di rimedi. È pertanto necessario prevedere la possibilità di usufruire della dilazione del VIR fino a 3 anni nel caso di misure comportamentali c.d. "rafforzate", previste in sostituzione o (per la parte di asset non ceduta) in aggiunta alle cessioni per gli ATEM maggiormente problematici, come peraltro da ultimo indicato da Italgas nella propria memoria finale. È inoltre necessario in tali casi integrare la misura con la modalità di fruizione alternativa consistente nella possibilità, per il gestore aggiudicatario, di usufruire dell'indennizzo in luogo della dilazione. Infine, i tassi applicati sia per la dilazione che per la determinazione dell'indennizzo dovranno essere analoghi a quelli definiti nei casi precedenti.

147. Similmente, con riferimento alle misure comportamentali previste per gli ATEM in cui non si prescrive una cessione ma si contesta unicamente una restrizione di tipo indiretto (29 ATEM del c.d. terzo gruppo), la misura a. (dilazione del VIR) dovrà essere estesa, in analogia con i precedenti, a 18 mesi, come peraltro già recepito da Italgas nelle precisazioni contenute nella propria memoria finale. Anche in tal caso, poi, il tasso di riferimento dovrà essere il medesimo tasso utilizzato con quello in essi utilizzato (o a un tasso a esso inferiore). Tali misure dovranno, inoltre, riguardare anche l'ATEM di Milano 2 che risulta un ATEM non interessato da cessioni e caratterizzato, oltre che dall'ipotizzata restrizione diretta, anche da una restrizione di tipo indiretto analoga a quella degli altri ATEM interessati da questa tipologia di misure comportamentali.

148. Quanto alle restanti misure comportamentali, un'adeguata misura occupazionale dovrà avere condizioni analoghe a quelle già individuate nella precedente prassi dell'Autorità e permettere, quindi, la facoltà di acquisire un dipendente ogni 2000 PDR, sia nelle misure comportamentali c.d. "pure" che in quelle c.d. "rafforzate".

149. Per quel che riguarda le misure informative, gli intervenienti hanno correttamente osservato che la proposta di Italgas contiene alcune condizioni che potrebbero rendere, in ipotesi, eccessivamente discrezionale l'implementazione di tale misura o comunque di minore fruibilità per i distributori potenzialmente interessati. Si fa riferimento, in particolare, ai passaggi, evidenziati da Erogasmet, in cui Italgas subordina la trasmissione delle informazioni alla richiesta della stazione appaltante (e non del soggetto interessato) e alla condizione per cui la "*condivisione di informazioni/dati non arrechi un danno ingiusto alla Società e/o non comporti un indebito vantaggio a terzi*". Quest'ultima condizione, in ragione della propria genericità e discrezionalità, non potrà essere inclusa nella misura e non potrà, quindi, costituire un valido motivo di disapplicazione della misura stessa. Parimenti, in coerenza con la prassi dell'Autorità, le informazioni dovranno essere rese non dietro richiesta della stazione appaltante ma del soggetto interessato.

150. Ancora, gli intervenienti hanno osservato che i precedenti più recenti hanno previsto la misura informativa anche per gli ATEM interessati unicamente dalla c.d. restrizione concorrenziale "indiretta" (e quindi nelle c.d. misure comportamentali "pure") e non soltanto, come nella proposta di Italgas (e invero nel più risalente caso C12125), negli ATEM maggiormente problematici interessati da cessioni (destinatari delle c.d. misure comportamentali "rafforzate"). A riguardo, si osserva che gli obblighi informativi sono soggetti a evoluzione normativa e regolamentare oltre che, in taluni casi, allo stesso intervento dell'Autorità, per cui appare preferibile, a riguardo, attestarsi sull'orientamento più recente. Va inoltre considerata la quota molto elevata raggiunta dalle Parti negli ATEM interessati unicamente da restrizioni "indirette", per cui risulta fondamentale fornire a eventuali partecipanti il massimo grado di trasparenza informativa possibile sugli asset oggetto di gara.

Infine, si osserva che tale tipologia di misure costituisce in generale un indubbio vantaggio per la concorrenzialità delle gare.

Per tali motivi, anche le misure c.d. "pure" dovranno prevedere la misura informativa. Inoltre, quest'ultima, per motivi analoghi, dovrà comprendere (riguardo sia alle misure comportamentali c.d. "rafforzate" che a quelle c.d. "pure") tutte le informazioni previste nell'analoga misura comportamentale prevista nelle decisioni precedenti ed essere integrata dalle informazioni aggiuntive richieste da Erogasmet che risultano, evidentemente, potenzialmente d'interesse per alcuni operatori.

6.4.3. Sulle modalità e condizioni di cessione

151. Italgas ha menzionato, contestualmente alla proposta di rimedi, una serie di principi relativi alle modalità di cessione, il prezzo a cui le cessioni dovrebbero avvenire, i criteri di ammissibilità dei potenziali acquirenti alle procedure di cessione e [omissis]. Sul punto si precisa che le procedure di cessione possono essere ritenute idonee a risolvere le criticità concorrenziali nei 35 ATEM interessati da gravi restrizioni dirette soltanto qualora esse avvengano nel rispetto dei criteri tipicamente adottati nella prassi dell'Autorità, generale e più specificamente relativa al settore della distribuzione del gas. Tali criteri sono riassunti nei paragrafi che seguono.

152. Con riferimento al prezzo di cessione si precisa che, per garantire alla Parte la possibilità di privilegiare le eventuali offerte per essa più convenienti (purché provenienti da soggetti ritenuti ammissibili dall'Autorità), la cessione potrà avvenire a un prezzo d'asta libero a condizione però che, in linea con i precedenti casi di dismissione di asset nel

settore, sia previsto un *floor* non comunicato al mercato che [omissis]. [Omissis]. Soltanto qualora le offerte presentate risultino tutte inferiori a tale prezzo - o qualora non vi sia stata alcuna offerta a esito dell'intera procedura - la cessione sarà sostituita dalle cosiddette misure comportamentali "rafforzate" relativamente alla totalità degli *asset* detenuti dalle Parti.

153. Per quel che riguarda l'ammissibilità dei partecipanti alla gara, non dovranno essere posti limiti *a priori* alla partecipazione alle procedure di cessione, se non quelli esplicitamente stabiliti dall'Autorità.

Al riguardo, se nei precedenti casi dell'Autorità era stata prevista l'esclusione dalle procedure di cessione di potenziali acquirenti con una quota maggiore di un livello fissato indicativamente al 10% (che di fatto era idonea a escludere l'acquisizione da parte degli specifici soggetti che in quegli ATEM erano già ritenuti "partecipanti probabili" alla gara, privilegiando la ricostituzione di un nuovo operatore *incumbent* nell'ATEM), la CRI aveva indicato l'opportunità, nella presente Operazione, caratterizzata da un numero di ATEM e una varietà di situazioni molto maggiore, di escludere dalla possibilità di acquisire gli *asset* oggetto di cessione soltanto gli operatori che detenessero una soglia pari o superiore al 20% dei PDR gestiti, esattamente coincidente con quella utilizzata per presumere una posizione di *incumbency* che potrebbe giustificare una volontà di partecipare alla gara.

154. Diversi intervenienti, tuttavia, hanno espresso dubbi rispetto a tale impostazione, sottolineando, da un lato, la necessità di assicurare la massima partecipazione alle procedure di cessione e, dall'altro, il vantaggio, in termini competitivi, di permettere un ulteriore rafforzamento degli *incumbent* già esistenti a fronte del notevole consolidamento di Italgas ottenuto attraverso la presente Operazione.

155. Tali considerazioni possono ritenersi condivisibili ed essere, in ultima analisi, accolte. Se, infatti, in linea di principio l'obiettivo delle procedure di cessione, come indicato nella CRI, consisterebbe nella possibilità di ripristinare un nuovo *incumbent* nell'ATEM interessato affinché questi possa auspicabilmente costituire un "partecipante probabile" alla gara in sostituzione del "partecipante probabile" perso a causa della concentrazione, la natura congetturale e probabilistica di tali considerazioni, unitamente alle motivazioni che militano in senso opposto e le stesse evidenze relative alle procedure di cessione già avvenute, in alcuni casi non andate a buon fine, inducono a riconsiderare tale valutazione.

156. In primo luogo, infatti, una preclusione per gli *incumbent* che gestiscano più del 20% dei PDR dell'ATEM si traduce in un'immediata riduzione del novero dei soggetti potenzialmente interessati ad acquisire il pacchetto di *asset* ceduti (e, più in generale, a detenere posizioni di rilievo in qualità di gestori in quello specifico ATEM), escludendo un soggetto che risulta proprio tra quelli che più probabilmente sarebbero interessati a tale opportunità. Questo scenario potrebbe minare il successo delle procedure di cessione, che già ha caratterizzato una delle procedure poste in essere, quella relativa all'ATEM di Roma 4.

157. Inoltre, sebbene si ritenga presumibile che un concorrente con il 20% dei PDR possa costituire, in generale, un partecipante probabile in sede di gara, è ragionevole presumere che la probabilità e l'efficacia di tale partecipazione, anche dopo il superamento di tale soglia, continuino a incrementarsi al crescere del numero dei PDR gestiti. Pertanto, anche un'aggiudicazione degli *asset* da parte di un soggetto già presente con più del 20% dei PDR potrebbe avere dei benefici in termini di concorrenzialità in sede di gara e potrebbe, comunque, risultare preferibile a un fallimento della procedura dismissiva (ferma restando, ovviamente, la possibilità per un nuovo entrante di aggiudicarsi gli *asset* offrendo più del potenziale acquirente già *incumbent*).

158. Per tali motivi, anche in considerazione della posizione comunque preminente assunta da Italgas negli ATEM interessati dalle cessioni, si ritiene opportuno ammettere alle procedure di cessione anche eventuali acquirenti che siano già *incumbent* nell'ATEM interessato dalla cessione, a prescindere dalla quota di PDR da essi gestita. La stessa Italgas, peraltro, ha affermato di ritenere preferibile tale impostazione al fine di tutelare il miglior esito possibile delle procedure di cessione.

159. Con riferimento alla dimensione assoluta dei pacchetti oggetto di cessione e alla possibilità di procedere a un'aggregazione degli stessi, caldeggiata da alcuni intervenienti e osteggiata da altri, si ritiene che non vi siano, in generale, evidenze e criteri-guida sufficienti per individuare *a priori* un'aggregazione ottimale di *asset* relativi a più ATEM e che una vendita possibilmente disgiunta degli *asset* permetta di ottenere maggiore flessibilità e maggiori possibili combinazioni da parte degli acquirenti potenzialmente interessati. Se, infatti, è possibile per un potenziale acquirente aggregare tali *asset* risultando aggiudicatario di più di una procedura, non è invece possibile ottenere allocazioni disaggregate tramite una procedura di vendita aggregata, che potrebbe non trovare alcun soggetto interessato a essa in tale forma. Ciò premesso, le procedure di cessione dovranno essere definite con modalità e tempi quanto più possibile uniformi e coordinati, in modo da facilitare eventuali strategie di partecipazione congiunta a più procedure da parte di investitori che dovessero essere interessati unicamente alla costituzione di un portafoglio di concessioni più ampio di un singolo ATEM.

160. [Omissis], si precisa che al fine del monitoraggio dell'attuazione dei rimedi, sia strutturali che comportamentali, Italgas dovrà individuare un soggetto fiduciario ("*Monitoring Trustee*") con le consuete procedure previste nella prassi dell'Autorità, da quest'ultima approvato e dotato delle prerogative usualmente a esso attribuite.

VII. CONCLUSIONI

161. In conclusione, sulla base degli elementi emersi nell'istruttoria, l'Operazione risulta suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Milano 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa, Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbano-Cusio-Ossola.

162. Ciò considerato, l'Operazione in esame, nella configurazione e nel perimetro descritti dalla parte nella notifica del 20 novembre 2024 e nelle successive comunicazioni, appare suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, nei termini e alle condizioni specificate nel presente provvedimento.

RITENUTO che l'Operazione in esame è suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Milano 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa, Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbano-Cusio-Ossola;

RITENUTO necessario prescrivere alla società Italgas S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure volte a impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO che l'Operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione previsti dalle Parti sono accessori alla presente Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che le Parti diano piena ed effettiva esecuzione delle seguenti misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:

I. Misure relative agli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa

A) Misure dismissive:

- 1) Italgas S.p.A. dovrà cedere il controllo, di fatto e di diritto, delle attività corrispondenti ad almeno il 20% dei PDR totali negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo. Italgas S.p.A. dovrà altresì cedere il controllo, di fatto e di diritto, delle attività detenute negli ATEM di Barletta- Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa corrispondenti ad almeno il numero di PDR che Italgas S.p.A. avrà acquisito da 2i Rete Gas S.p.A.. Tutte le citate attività (di seguito anche "le cessioni") dovranno includere le concessioni, gli impianti e il personale preposto a tali impianti e tutti gli attivi che contribuiscono alla loro attuale gestione o che sono necessari per garantirne l'efficace operatività economica, la redditività e la competitività;
- 2) le cessioni dovranno avvenire attraverso procedure trasparenti, competitive e adeguatamente pubblicizzate, aperte a operatori idonei e qualificati;
- 3) le cessioni potranno essere aggiudicate al miglior offerente e dovranno comunque avere luogo qualora sia stata formulata almeno un'offerta pari o superiore a un prezzo minimo non comunicato al mercato, pari [omissis];
- 4) Italgas S.p.A. dovrà fornire informazioni sufficienti sulle attività oggetto di cessione, per permettere ai potenziali acquirenti di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale;

- 5) Italgas S.p.A. dovrà preservare l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività delle attività oggetto di cessione, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell'Operazione e la piena validità ed efficacia della loro cessione;
- 6) Italgas S.p.A. non potrà riacquisire, né direttamente né indirettamente, il controllo delle attività cedute fino all'intervenuta aggiudicazione della relativa gara d'ambito;
- 7) Italgas S.p.A. dovrà cedere le predette attività nell'ambito di ciascun ATEM a un unico soggetto, il quale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
- i. essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, da Italgas S.p.A. e dalle imprese da essa controllate o a essa collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della sua catena di controllo;
 - ii. possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l'incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare le attività oggetto di cessione; in particolare, potranno essere ammessi alla procedura unicamente operatori in grado di mantenere e sviluppare l'attività ceduta come forza competitiva redditizia anche ai fini della partecipazione alle future gare d'ambito;
- 8) la cessione delle attività di cui ai punti precedenti dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche che dovranno avvenire con modalità contestuali per tutti gli ATEM interessati dalle cessioni (al netto di specifiche circostanze impediti che dovranno essere, se del caso, vagliate dall'Autorità):
- i) Italgas S.p.A. dovrà pubblicare una richiesta di presentare una manifestazione di interesse entro un termine di 3 mesi dalla chiusura del procedimento, che dovrà indicare tutti i termini della procedura, di cui ai successivi punti ii) e iii). Tale richiesta dovrà essere pubblicata, oltre che sul sito *web* della società, sui principali quotidiani specializzati di settore nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale. Di tale pubblicazione dovrà essere data informativa all'Autorità entro i sette giorni successivi alla pubblicazione stessa, [omissis];
 - ii) i soggetti interessati dovranno presentare una prima manifestazione di interesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso in tutte le modalità prescritte;
 - iii) i soggetti che abbiano trasmesso una prima manifestazione di interesse avranno facoltà di accedere a una *data room*, contenente il set informativo degli *asset* oggetto di acquisizione e potranno effettuare un sopralluogo; essi avranno, quindi, un termine di 45 giorni, decorrente dal termine di cui al precedente punto ii), per presentare un'offerta vincolante;
 - iv) Italgas S.p.A., entro cinque giorni dal termine di cui al precedente punto iii), dovrà inviare all'Autorità copia delle offerte vincolanti pervenute per la valutazione, entro i successivi 30 giorni, dell'idoneità dei possibili acquirenti;
 - v) decorso il termine di cui al precedente punto iv), la conclusione dell'accordo preliminare e l'avvio del processo di *handover* dovranno avvenire entro un termine di 30 giorni;
 - vi) allo scadere di tale termine, o nei casi in cui siano decorsi infruttosamente i termini di cui ai precedenti punti ii) e iii), Italgas S.p.A. dovrà presentare una relazione conclusiva sull'esito delle procedure di cessione all'Autorità e darne corrispondente informazione al mercato secondo le modalità di pubblicizzazione indicate al precedente punto i). In caso di insuccesso di almeno una delle procedure di cessione, la relazione all'Autorità e l'informazione al mercato dovrà, altresì, contenere l'impegno di Italgas S.p.A. ad assumere, nell'ATEM o negli ATEM interessati dalla mancata dismissione, le seguenti misure incentivanti (di cui al successivo punto I-B.), relativamente al totale delle attività di Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. e delle relative società controllate nell'ATEM medesimo o negli ATEM medesimi.

B) Misure incentivanti in caso di mancata dismissione per gli ATEM di cui alla sezione A):

1. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare, per un periodo massimo di tre anni dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, della dilazione del pagamento del VIR totale relativo a tali concessioni con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina *Bloomberg* alla data di sottoscrizione del contratto (c.d. "*misura della dilazione del VIR*"). In alternativa alla descritta dilazione, Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario di tali gare d'ambito di beneficiare di un indennizzo, il cui valore è pari al risultato del prodotto tra l'importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di interesse annuo pari alla somma di uno *spread* di 360 punti base (ossia 3,60%) e il Tasso *Midswap* a dieci anni a tale data (EUSA10 CMPN Curncy), da moltiplicare per i tre anni previsti per la dilazione;
2. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di fruire, alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi, un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito "TSA") della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Italgas S.p.A. dovrà pubblicare (con le modalità previste al successivo punto 6.), il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona vale a dire concernenti l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell'organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione;

le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura (c.d. "misura TSA"); tutti tali servizi verrebbero forniti da Italgas a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili; nell'ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di Italgas S.p.A. avverrà a titolo gratuito;

3. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della relative gare d'ambito di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente (sia esso Italgas S.p.A. o 2i Rete Gas S.p.A. o una società controllata da tali soggetti) che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas", sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (i.e. personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti), in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. Italgas S.p.A. dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (c.d. "misura occupazionale");

4. Italgas S.p.A. dovrà rendere disponibile, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni e, in particolare: **i)** le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); **ii)** l'integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; **iii)** l'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, "IRPM"); **iv)** l'andamento storico del numero dei PDR attivi nell'ultimo quinquennio e del rapporto clienti finali/PDR per quanto disponibile; **v)** l'elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; **vi)** i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore, ecc.) e all'anno in cui sono state rilevate nell'ultimo triennio; **vii)** l'andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell'ultimo anno solare precedente alla richiesta; **viii)** le schede di calcolo relative all'ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; **ix)** le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M; **x)** profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; **xi)** indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; **xii)** penali relative al bilanciamento e performance delta *in-out* per tutti i trienni disponibili e **xiii)** casi in *default* e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni. (c.d. "misura informativa");

5. Italgas S.p.A. dovrà rendersi disponibile, su richiesta del gestore aggiudicatario della relativa gara d'ambito, a consentire l'anticipazione della scadenza delle proprie concessioni finanziate dal c.d. "piano di metanizzazione del Mezzogiorno" e che, per legge, dovrebbero confluire nella concessione d'ambito soltanto dopo la loro scadenza naturale (c.d. misura anticipatoria della scadenza delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno), rinunciando a qualsiasi indennizzo anche previsto da norme di legge o regolamentari e a ogni mancato profitto legato alla percezione della tariffa e agli incentivi regolatori;

6. La applicabilità delle suddette misure comportamentali (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA di cui al punto 2.) dovrà essere comunicata da Italgas S.p.A. entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto I.-A.-8)-i).

C) Misure incentivanti applicate alle attività delle Parti negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo non oggetto della misura dismissiva

1. Con riferimento all'insieme delle attività delle Parti all'interno degli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo relative ai PDR non oggetto della misura dismissiva di cui al precedente punto A, Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare cumulativamente:

- i) della c.d. misura della dilazione del VIR o, in alternativa alla dilazione, il riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo, a condizioni analoghe a quanto indicato al punto B-1);
- ii) della c.d. misura del TSA;
- iii) della c.d. misura occupazionale;
- iv) della c.d. misura informativa.

2. L'applicabilità delle suddette misure incentivanti (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla c.d. misura del TSA) dovrà essere comunicata al mercato da Italgas S.p.A. entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicazione previste al punto I.-A.-8)-i).

II. Misure relative agli ATEM di Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 2, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbano-Cusio-Ossola

A) Misure incentivanti

1. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare cumulativamente:

i) della c.d. misura della dilazione del VIR, per un periodo massimo di diciotto mesi, con la applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina *Bloomberg* alla data di sottoscrizione del contratto;

ii) della c.d. misura del TSA;

iii) della c.d. misura occupazionale;

iv) della c.d. misura informativa;

v) della c.d. misura anticipatoria della scadenza delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno;

2. La applicabilità delle suddette misure incentivanti (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA) dovrà essere comunicata da Italgas S.p.A. entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto I.-A.-8)-i).

III. Nomina di un fiduciario incaricato del monitoraggio ("Monitoring Trustee") dell'attuazione delle misure di cui alla sezione I.-A.

A) Nomina e compiti del Monitoring Trustee

1. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, Italgas S.p.A. sottopone all'approvazione dell'Autorità il nome di un soggetto che propone di nominare come fiduciario incaricato del monitoraggio. La proposta deve contenere informazioni sufficienti per consentire all'Autorità di verificare che il soggetto proposto come fiduciario soddisfi i requisiti di cui al punto 3. e deve includere: i. i termini del mandato proposto, che comprenderanno tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di adempiere ai suoi obblighi ai sensi delle presenti misure; ii. il *curriculum vitae*; iii. lo schema di un piano di lavoro che descrive come il fiduciario svolgerà i compiti assegnati;

2. L'Autorità ha la facoltà di approvare o respingere il fiduciario proposto e di approvare il mandato proposto o di modificarlo opportunamente al fine di consentire al fiduciario di svolgere le proprie funzioni;

3. il *Monitoring Trustee* deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 1) essere un soggetto indipendente rispetto alle Parti e alle imprese facenti parte dei rispettivi gruppi; 2) possedere le qualifiche necessarie per svolgere il suo mandato; 3) non essere, né essere stato esposto, a un conflitto di interessi. In particolare, il fiduciario non può aver ricoperto alcun incarico significativo per conto delle Parti e relativi gruppi nell'anno precedente la propria nomina;

4. Entro una settimana dalla comunicazione della delibera di approvazione dell'Autorità, la Parte dovrà nominare il *Monitoring Trustee*, che dovrà svolgere i seguenti compiti:

i) definire, per ciascun ATEM interessato dalle cessioni, l'insieme delle concessioni comunali che costituiscono il pacchetto oggetto di cessione, nel rispetto dei quantitativi minimi di PDR indicati nella sezione I.-A.-1) e, contemporaneamente, garantendo l'efficace operatività economica, la redditività e la competitività del ramo d'azienda così ottenuto;

ii) verificare *[omissis]*;

iii) assicurare che sia garantito il coordinamento delle tempistiche delle procedure di cessione relative a ciascun ramo d'azienda;

iv) fungere da punto di contatto per eventuali richieste di terzi potenzialmente interessati alle procedure di cessione;

v) assicurare l'istantaneità dell'accesso, da parte del soggetto che abbia presentato manifestazione d'interesse alle informazioni di cui al punto I.-A.-8)-iii).

vi) svolgere un'attività di mediazione ai fini della risoluzione di controversie che possano eventualmente insorgere tra Italgas S.p.A. e i terzi in relazione ai rimedi prescritti;

vii) verificare, per ciascun ATEM interessato da procedure di cessione, il superamento di almeno una delle offerte pervenute del prezzo minimo non comunicato al mercato;

viii) verificare che non sussistano ostacoli ingiustificati alla cessione dei rami d'azienda individuati;

ix) trasmettere all'Autorità, al termine di tutte le procedure di cessione o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno antecedente a quest'ultimo termine, una relazione scritta conclusiva sull'andamento di tali procedure coincidente, se del caso, con quella di cui alla sezione I.-A.-8)-vi).

In aggiunta agli obblighi di cui al punto I.-A.-8)-vi), Italgas S.p.A. dovrà presentare una relazione dettagliata sull'ottemperanza alle misure di natura comportamentale di cui ai punti I.-B), I.-C) e II.-A) entro il 31 dicembre di ogni anno fino alla aggiudicazione di tutte le gare degli ATEM interessati dalle misure.

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli